

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO = AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

CXXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	1360	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Utilizzazione del materiale auto-motociclistico e dei natanti dei servizi antincendi. (4391)	1360	
PRESIDENTE	1360	
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato, per l'interno</i>	1360	
VERONESI, <i>Relatore</i>	1360	
Proposta di legge (Rinvio della discussione):		
GAGLIARDI ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44. (2457)	1361	
PRESIDENTE	1361	
SCIOLIS, <i>Relatore</i>	1361	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
COLASANTO: Norma integrativa dell'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, relativa all'istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (4201)	1361	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1361	
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1361	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		
Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (4404)	1361	
PRESIDENTE	1361	
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	1362	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Miglioramenti economici al clero congruato. (4354);		
FODERARO e SAMMARTINO: Miglioramenti economici al clero congruato (<i>Urgenza</i>). (3702);		
PINTUS: Adeguamenti economici al clero congruato (<i>Urgenza</i>). (3955);		
FODERARO e SAMMARTINO: Concessione di una indennità integrativa mensile al clero congruato (<i>Urgenza</i>). (3703)	1362	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1362, 1363, 1364, 1365, 1368, 1369, 1370, 1371	
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1364, 1368, 1370	
BORIN	1369	
CALABRÒ	1364	
DI GIANNANTONIO	1364	
FERRI	1367, 1369	
GAGLIARDI	1364	
GREPPI	1363	
GUIDI	1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367	
PINTUS	1369	
ROBERTI	1369, 1370	
TOZZI CONDIVI	1364, 1365, 1366, 1367, 1371	
VESTRI	1368	

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia. (1578-bis);

Modifiche alle norme concernenti provvidenze a favore della cinematografia. (4215);

DE GRADA ed altri: Assegnazione dei premi ai film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria. (1238-bis);

ALICATA ed altri: Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico. (1515);

CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia (*Urgenza*). (1593);

ROMUALDI: Proroga delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958 e 31 luglio 1956, n. 897, recanti disposizioni per la cinematografia. (1599);

CHIAROLANZA: Importazione e programmazione a scopo didattico dei film scientifici. (4021) 1371

PRESIDENTE . 1371, 1372, 1374, 1375, 1376, 1377, 1379, 1380, 1381, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1392, 1393, 1395

BARZINI 1388

BORIN 1372, 1375, 1381, 1385

CALABRÒ 1372, 1382, 1387, 1393

DI GIANNANTONIO. 1384, 1385

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. . 1373, 1375, 1376, 1379, 1383, 1385, 1392, 1393, 1395

LAJOLO. 1376, 1381, 1384, 1388

MATTARELLI GINO, *Relatore* 1371, 1375, 1379, 1380, 1383, 1385, 1386, 1393

PAOLICCHI 1374, 1375, 1376, 1380, 1381, 1386, 1388

VERONESI 1372, 1386

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1395

La seduta comincia alle 9,30.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Vincelli è in congedo e che i deputati Anfuso, Berloffia, Iotti Leonilde e Michellini sono rispettivamente sostituiti dai deputati Roberti, Tozzi Condivi, De Grada e Calabrò.

PAG.

Discussione del disegno di legge: Utilizzazione del materiale auto-motociclistico e dei natanti dei servizi antincendi (4391).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione del materiale auto-motociclistico e dei natanti dei servizi antincendi » L'onorevole Veronesi ha facoltà di svolgere la relazione.

VERONESI, *Relatore*. Con il provvedimento in esame si intende estendere anche al materiale auto-motociclistico e natanti dei servizi antincendi la disposizione contenuta nella legge 22 novembre 1961, n. 1290 che proroga sino al 30 giugno 1964 le disposizioni contenute in varie norme precedentemente emanate circa la utilizzazione del materiale auto-motociclistico e dei natanti dell'esercito, della marina e delle Guardie di finanza. In sostanza, attraverso la alienazione di materiale divenuto ormai vecchio, deteriorato e, in un certo senso, anche superato, si vuole che i servizi auto-motociclistici siano sempre in perfetta efficienza.

Da qui l'applicazione, per il settore antincendi, delle norme che regolano il parco macchine delle Forze armate e mi sembra giusto che anche questo criterio venga esteso ad un servizio particolarmente delicato, quale è appunto il servizio antincendi. Per tali ragioni raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo dichiaro di essere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« Le disposizioni, che la legge del 22 novembre 1961, n. 1290, concernente « utilizzazione di materiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza » richiamata in vigore fino al 30 giugno 1964, sono estese, per la durata stabilita dalla legge medesima, anche al materiale automotociclistico ed ai natanti di pertinenza dei servizi antincendi, di cui alla legge 13 maggio 1961, n. 469 ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44 (2417).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Durand de la Penne e Sciolis: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 12, febbraio 1955, n. 44 ».

Comunico che la V Commissione, investita dell'esame della proposta di legge per il parere alla nostra Commissione, ha chiesto una proroga dei termini.

SCIOLIS, *Relatore*. Per un migliore espletamento del mandato che mi è stato affidato, dovrei perfezionare con alcuni funzionari del Ministero dell'interno la formulazione di alcune norme. Pregherei, pertanto, di voler rinviare l'esame della proposta di legge ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni ritengo che così possa rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colasanto: Norma integrativa dell'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, relativa all'istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza (4201).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Colasanto: « Norma integrativa dell'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, relativa all'istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza ».

Su questa proposta di legge, riferirò io stesso, sostituendomi al relatore onorevole Di Giannantonio, impegnato in altra Commissione.

Prima della istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia, il Ministero dell'interno, per far fronte alle necessità del Corpo di pubblica sicurezza, si serviva di ufficiali medici delle altre forze armate, avvalendosi dell'articolo 75 del regio decreto 30 novembre 1930 n. 1629.

Con l'avvenuta istituzione del ruolo sanitario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il Ministero dell'interno non assume più, alle proprie dipendenze, ufficiali medici di complemento delle altre forze armate in base al citato articolo 75.

Con la proposta di legge al nostro esame si tende ad ottenere che gli ultimi ufficiali medici di complemento delle forze armate, chiamati a prestare servizio nella Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi del menzionato articolo 75, vengano sistemati in ruolo mediante concorso per titoli da effettuarsi quando, nel tempo, si renderanno vacanti i posti nel grado di tenente medico di polizia; in considerazione del fatto che detti ufficiali, tra il periodo di servizio già prestatato nel Corpo di polizia anteriormente alla istituzione del ruolo sanitario di pubblica sicurezza, e quello che continuano a prestarvi per le perduranti esigenze sanitarie del Corpo stesso; vengono a maturare, se non addirittura a superare, l'anzianità richiesta dalla legge per l'ammissione al ruolo sanitario.

Si fa presente che da questo provvedimento non deriverà alcuna maggiore spesa a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Credo, pertanto, di poter raccomandare alla Commissione l'approvazione di questa proposta di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo, dichiaro di esser favorevole alla approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE, *Relatore*. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« All'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, è aggiunta la seguente lettera:

« c) a indire, per i posti che col tempo si renderanno disponibili nel grado di tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo, un altro ed ultimo concorso per titoli riservato alla rimanente aliquota degli ufficiali medici di complemento delle Forze armate, in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia ».

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

Faccio presente che il relatore, onorevole Malfatti, ha chiesto un breve rinvio della discussione del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché non è ancora presente il Ministro del turismo e dello spettacolo, onorevole Folchi, propongo una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 4354.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Miglioramenti economici al clero congruato (4354) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro e Sammartino: Miglioramenti economici al clero congruato (Urgenza) (3702); Pintus: Adeguamenti economici al clero congruato (Urgenza) (3955); Foderaro e Sammartino: Concessione di una indennità integrativa mensile al clero congruato (Urgenza) (3703).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti economici al clero congruato » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Foderaro, Sammartino e Pintus, sulla identica materia.

Nella precedente seduta svolsi la relazione e vorrei aggiungere ancora delle considerazioni. Il clero con cura d'anime gode di un trattamento economico da parte dello Stato che integra le rendite proprie dei singoli enti di culto. Si tratta del cosiddetto supplemento di congrua cui è stato riconosciuto il carattere di assegno alimentare, indispensabile per far fronte alle più essenziali esigenze di vita.

Il supplemento di congrua, nel lontano come nel recente passato, ha costantemente seguito i mutamenti del costo della vita proprio perché ha questa specifica finalità. Dall'immediato dopo guerra, infatti, si sono avuti vari mutamenti dei limiti di congrua.

L'ultimo adeguamento venne disposto con legge 5 dicembre 1959, n. 1078, ma con effetto dal 1958.

Non può disconoscersi che, da allora, sia aumentato il livello del costo della vita, tal

che le lire 900 giornaliere corrisposte oggi ad un parroco sono divenute ovviamente insufficienti.

Occorre tener presente, d'altra parte, che l'articolo 30 del Concordato Lateranense impegna lo Stato ad un costante adeguamento dei limiti di congrua al valore reale della moneta.

I provvedimenti, posti all'ordine del giorno, quindi, non si richiamano soltanto ad una equa valutazione di reali esigenze di vita, ma altresì ad un obbligo cui lo Stato non deve venir meno.

Il presente disegno di legge tende, appunto, ad un equo riconoscimento delle suaccennate inderogabili esigenze, con una maggiorazione del 30 per cento dei limiti di congrua stabiliti dalla legge del 1959.

Ricordo che — avendo la V Commissione (Bilancio) espresso parere favorevole al disegno di legge, subordinandolo alla approvazione da parte dei due rami del Parlamento del disegno di legge relativo alle note di variazione al bilancio che prevedono la copertura della maggiore spesa e che, approvato dal Senato, si trova oggi in discussione davanti all'Assemblea della Camera — in questa nostra seduta non si potrà dare corso alla eventuale votazione a scrutinio segreto, ma soltanto alla discussione generale ed eventualmente all'esame degli articoli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GUIDI. Vorrei fare anzitutto un'osservazione preliminare: stamane l'Assemblea approverà la nota di variazione è vero, ma è anche vero che noi dovremmo decidere in assenza di un atto formale...

PRESIDENTE, *Relatore*. Non in assenza! Il Senato ha già approvato il disegno di legge per la copertura.

GUIDI. Il presupposto del disegno e delle proposte di legge in discussione è la preesistenza di un'altra legge e noi qui ci troviamo nel campo di una irregolarità formale.

Nella scorsa seduta abbiamo ascoltato la interessante relazione dell'onorevole Presidente, informatissima circa i precedenti legislativi dell'adeguamento del cosiddetto supplemento di congrua. A me sembra però che la relazione, pur completa dal punto di vista dottrinario e dal punto di vista dell'informazione giuridica, presenti una lacuna, per quanto riguarda i criteri di erogazione della congrua.

In altri termini, a mio avviso, quando si propone alla Commissione di approvare un aumento della congrua al clero i presupposti

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

fondamentali dovrebbero essere i seguenti: precisare quanti sono i parroci che vi hanno diritto, quanti i vescovi, quanti gli arcivescovi. D'altra parte, pur avendo esaminato attentamente le relazioni introduttive ai vari provvedimenti in esame, debbo convenire che la Commissione non può sottrarsi ad una valutazione preliminare. L'onorevole Foderaro sostiene che è auspicabile concedere il supplemento di congrua anche in quei casi in cui esistono situazioni patrimoniali tali da determinare un cambiamento di valutazione. Sarebbe, allora, estremamente interessante conoscere lo stato di queste situazioni patrimoniali; conoscere, intendo, le variazioni ed i cambiamenti registratisi in alcune situazioni. Quando si pensa di aumentare la congrua, ritengo che sia fondamentale conoscere la situazione che si viene a determinare in questa realtà economica. Ed allora, di qui, la necessità di una relazione illustrativa proprio su quella che è la materia viva del problema. Una semplice informazione, dal punto di vista giuridico della evoluzione di questo istituto, non può essere considerata sufficiente. Occorre conoscere i criteri che informano la concessione della congrua, il numero dei sacerdoti che ne beneficiano: sono, questi, gli elementi fondamentali, ripeto, per una analisi completa, per un giudizio fondato. Ecco, perché rivolgo, al rappresentante del Governo ed al relatore, l'invito di fornire, in una prossima seduta, tali elementi; appunto perché la ripartizione delle somme possa avvenire nel modo più equitativo possibile, soprattutto in relazione ai criteri in base ai quali si eroga il diritto di congrua: intendo dire, cioè, in base ad una ricognizione delle situazioni di fatto per il controllo della effettiva acquisizione di tale diritto.

GREPPI. Comprendo lo scrupolo che assilla l'onorevole Guidi ma, personalmente, mi sono reso conto di due cose che mi sembrano di capitale importanza: il trattamento riservato ad alcune categorie del clero è estremamente modesto; i miglioramenti che si propongono devono essere considerati men che modesti e proprio la modestia del trattamento rende più urgente la soluzione del problema. D'altra parte, si deve riconoscere che la situazione del clero congruato è tale da preoccuparci sinceramente: possono, infatti, esserci dei casi particolari, ma essi non debbono intralciare il nostro lavoro, poiché è a tutti noto che gran parte del clero si trova in condizione di bisogno. Da un punto di vista morale e generale, al di sopra di ogni discriminazione di ordine ideologico e reli-

gioso, propongo l'approvazione dei provvedimenti in esame.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Guidi mantiene la sua proposta formale di rinvio della discussione? Le ripeto che tutti i possibili precedenti dei provvedimenti in discussione sono stati da me richiamati, legge per legge, variazione per variazione ed il mutamento delle varie situazioni economiche è stato anche chiarito. Quanto all'aumento del limite di congrua in sé, debbo dire che dalle 27 mila mensili, prima percepite, i parroci passano ora a 35 mila lire circa. Quanto al criterio di ripartizione preciso che si tratta di una assegnazione *pro capite* con la variante della dignità ecclesiastica che ciascun beneficiario riveste. La spesa globale è preventivata in lire 1 miliardo e 509 milioni all'anno. Quanto alla questione formale, una via di uscita potrebbe essere offerta alla nostra Commissione dall'approvazione degli articoli e dal rinvio della votazione a scrutinio segreto del provvedimento ad una prossima seduta.

GUIDI. Evidentemente, illustrando la mia richiesta non ho avuto il dono di essere stato sufficientemente chiaro. Non mi riferivo, infatti, alla successione degli aumenti nel tempo che stanno a controbilanciare la svalutazione della moneta nel tempo: ho avanzato la richiesta, per me essenziale, di conoscere come venga stabilito il diritto alla congrua in relazione a particolari situazioni patrimoniali dei singoli beneficiari.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Guidi, allora, presenti una mozione o una interpellanza!

GUIDI. No, signor Presidente: in Commissione dobbiamo discutere obiettivamente...

PRESIDENTE, *Relatore*. Suggestisce, allora, di modificare la legge base sulla congrua?

GUIDI. Neppure! Ripeto: io desidero soltanto conoscere il numero dei parroci, dei vescovi, degli arcivescovi degli abati che percepiscono la congrua. Nella legge del 1959, infatti, non si fa riferimento ai soli parroci ma anche ad altri ecclesiastici.

PRESIDENTE, *Relatore*. Nel provvedimento, oggi in esame, si fa riferimento a quei parroci che già beneficiano del diritto di congrua.

GUIDI. L'ammissione al riconoscimento della congrua, mi è stato detto, avviene solo dietro documentazione. Se non sono stabiliti preventivamente i criteri di valutazione, come si procede alla fissazione del diritto di congrua? Io domando che l'assegnazione della congrua avvenga solo dopo l'accertamento

della situazione patrimoniale attuale dei singoli beneficiati.

L'onorevole Foderaro dice, nella relazione introduttiva alla sua proposta di legge, che l'aumento del supplemento di congrua deve essere concesso anche se ci sono delle situazioni con variazioni di quella che è l'entità dei redditi ecclesiastici. Se, oggi, esiste una situazione generale degli ecclesiastici, ammessi al diritto di congrua, che veramente reclama l'aumento e se la situazione sia prevalentemente così, noi potremmo valutare il caso anche in senso favorevole.

DI GIANNANTONIO. Ogni rinvio di discussione, in questi tempi, è qualche cosa che può significare rinvio alla prossima legislatura, per cui ritengo che qualche chiarimento sia opportuno ottenerlo adesso.

TOZZI CONDIVI. L'onorevole Guidi, evidentemente, ha mosso delle obiezioni non tenendo conto del testo unico sulle congrue approvato con il regio decreto 29 gennaio 1931, n. 277.

Nel testo unico del 1931 sta scritto tutto ciò che l'onorevole Guidi chiede. Sta scritto che se c'è un mutamento di reddito l'autorità ha diritto di togliere la congrua ed il supplemento di congrua.

Quanto al numero degli arcivescovi, questo è elencato in tutti i bilanci del Ministero dell'interno, allegato « Fondo per il Culto ».

Evidentemente, tutte le somme che abbiamo pagato e che paghiamo in proporzione al numero dei vescovi, canonici, ecc. ammessi al beneficio della congrua in numero fisso, sono esatte. Lei ha tutti i documenti per poter controllare; se lei non si è informato sufficientemente, non è colpa nostra. Queste non sono cose riservate, che vengono celate dal Governo o dallo Stato; sono dati e cifre riportati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Pertanto nessuna obiezione può sussistere e nessun rinvio può essere accordato per questi motivi.

GAGLIARDI. Onorevoli colleghi, mi pare che la questione sia stata affrontata in maniera molto drammatica dai colleghi della maggioranza. Nella prassi della nostra Commissione una richiesta di rinvio per informazioni non è stata mai ritenuta cosa illecita. Non crediamo che si possa accettare la motivazione dell'onorevole Di Giannantonio — se non si approva oggi questo disegno di legge si rischia di non approvarlo in questa legislatura — perché non è una obiezione accettabile in quanto, stando a quello che è la realtà politica, sappiamo tutti che ci saranno an-

cora, per lo meno, alcune settimane di lavoro dei due rami del Parlamento e, pertanto, la richiesta di rinvio dell'onorevole Guidi potrebbe anche essere accolta. D'altra parte io vorrei suggerire una soluzione intermedia. Se proprio si intende approvare oggi questo disegno di legge, che rappresenta un aumento percentuale di una erogazione preesistente, il rappresentante del Governo può prendere l'impegno di fornire nella prima seduta della prossima settimana, tutte le informazioni che l'onorevole Guidi ha richiesto.

La richiesta di rinvio potrebbe venir ritirata se ci fosse questo impegno del Governo a fornire le informazioni chieste.

Mi pare che questa soluzione, questa proposta conciliativa, potrebbe essere accolta da tutti i colleghi della Commissione.

Ritirare la richiesta di rinvio e procedere oltre, con l'impegno del Governo di fornire nella prossima settimana le notizie chieste dall'onorevole Guidi.

GUIDI. La nostra richiesta è pregiudiziale.

PRESIDENTE, *Relatore*. Che dice l'onorevole Sottosegretario?

DI GIANNANTONIO. L'onorevole Sottosegretario può dare una più ampia informazione anche la settimana prossima...

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Interessa sapere soprattutto il numero dei congruati?

GUIDI. Chiedo che sia fatta una elencazione delle entrate ecclesiastiche, quindi il dirigente del servizio le potrà fare una relazione illustrativa dello stato patrimoniale e noi vedremo se sia giustificata l'esigenza o meno di questo aumento. Mi pare che questo sia il punto di partenza: cioè una valutazione preliminare, delle singole entrate in godimento da parte del clero che attualmente beneficia della congrua.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io non ho qui con me, in questo momento, tutti i dati richiesti dall'onorevole Guidi. Ne ho alcuni, ma non mi pare siano sufficienti a sodisfarlo, perché più che il numero delle parrocchie, delle mense, dei vescovi, degli arcivescovi, dei canonici di vario tipo e categoria, dei mansionati, ecc., egli ha chiesto una relazione sulla situazione economica, per evincerne la convinzione che l'aumento proposto dal Governo del 30 per cento non è giustificato. Mi pare che sia questa la sua richiesta.

Mi permetta, onorevole Guidi, di affermare che non posso che condividere quanto esposto dall'onorevole Tozzi Condivi. Se ella avesse la cortesia di prendere in esame lo stato di

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

previsione della spesa del Ministero dell'interno, così come esso viene presentato all'esame del Parlamento, potrebbe attingere le informazioni che ha più volte sollecitato; se, invece, vuole una relazione sui criteri stabiliti dal testo unico del 1931 e su alcune particolari determinazioni non ha altro che da rivolgersi alla presidenza della Commissione. Io, ovviamente, non posso improvvisare l'esposizione di dati che non sono in mio possesso al momento. Può darsi che altri, tra i componenti della Commissione, siano ferratissimi in materia...

PRESIDENTE, Relatore. Dalla pubblicazione « Servizio del fondo per il culto » si rileva che l'onorevole Guidi può trarre gli elementi per quanto ha richiesto...

GUIDI. Una dettagliata relazione, peraltro, s'impone. Non ho alcuna difficoltà ad ammettere che il documento cui fa riferimento l'onorevole Presidente possa fornirmi tutti i dati richiesti. Insisto, però, nella mia richiesta di sospensione della discussione.

PRESIDENTE, Relatore. Pongo in votazione la richiesta di sospensione avanzata dall'onorevole Guidi.

(Non è approvata).

GUIDI. Mi consenta di affermare, signor Presidente, che sono veramente rammaricato, anche per l'atteggiamento assunto da taluni colleghi della Commissione i quali sembrano non ammettere alla richiesta da me avanzata quella importanza che essa, invece, riveste. La nostra, tengo a precisarlo, non è una opposizione programmatica o pregiudiziale, né polemica anticlericale ed una precisazione deve essere da me fatta: l'istituto della congrua appartiene al Governo italiano soltanto in base all'articolo 30 del Concordato e corrisponde ad un istituto permanente.

Naturalmente il nostro gruppo è per il rispetto pieno e completo dei patti lateranensi, pertanto, non possiamo non essere d'accordo sull'aumento della congrua ai parroci in virtù delle disposizioni che si sono susseguite dal 1929 ad oggi. Abbiamo voluto inquadrare il problema nei suoi giusti termini e non limitarlo ad un supplemento che si intende conferire ad alcune alte gerarchie del clero. E questo è il succo che si ricava, non soltanto da una disposizione ma da tutta la legislazione esistente in merito sia nel nostro, come in altri stati, da Cavour sino all'unità d'Italia. Si tratta, e non faccio io la scoperta, di un istituto in virtù del quale il Governo prov-

vede ai parroci che non posseggano mezzi: cioè soccorre chi è in situazione di bisogno, applicando una norma del Concordato. Non possiamo, quindi, non essere d'accordo, sempre però che venga definito lo stato di bisogno. Oggi, però, non si tratta più del supplemento che si attribuisce al parroco povero (da Cavour in poi è sempre stato così) e nessuno di noi ne disconosce la necessità, l'opportunità ed il diritto, sempre però che esistano quei presupposti economici sui quali si basa la legislazione anteriore e le norme del Concordato.

Si è parlato delle 900 lire del parroco, però si dimentica, o non si vuol parlare, che la legge del 1959 prevede altre aliquote per altre categorie del clero e vorrei ricordare ai colleghi che, proprio secondo la legge del 1959, agli arcivescovi è attribuito un milione di lire all'anno...

TOZZI CONDIVI. Facciamo la ripartizione mensile. Si tratta di meno di centomila lire al mese.

GUIDI. Io vi parlo di una situazione di diritto....

TOZZI CONDIVI. È di diritto!

GUIDI. Il diritto non è quello che pensa lei, onorevole Tozzi Condivi; il diritto è quello che è scritto. A me duole che la sua interruzione voglia far dimenticare quello che è il diritto di congrua. Non può venire a sostenere che la congrua è ciò che si dà ai vescovi. Ella non può ignorare questa involuzione. La legge del 29 ottobre 1860 afferma che la congrua si deve corrispondere solo al parroco.

TOZZI CONDIVI. Lei dimentica le espropriazioni!

GUIDI. La legge del 1860 stabilisce che la congrua si deve corrispondere come corrispettivo per le spese di culto...

TOZZI CONDIVI. Esatto!

GUIDI. Del resto, basta consultare qualsiasi manuale per trovare questa definizione del diritto di congrua.

Ho fatto questa premessa che ritengo necessaria prima di affrontare la discussione sul merito di questa questione.

Praticamente, con questi provvedimenti in esame, si attribuisce un incremento indiscriminato al clero congruato. Nulla da obiettare, per esempio, che ad un parroco povero, sia attribuito un aumento. Su questo diritto noi non discutiamo; ma siamo pronti a discutere quando si tende a trasformare l'istituto della congrua.

Riconosciamo che ci sono alcune categorie che, certamente, hanno una congrua non

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

elevata, come il parroco, il vicario; ma se andiamo a vedere la situazione degli arcivescovi, constatiamo che, praticamente, la situazione è notevolmente diversa. E vi è la tendenza ad aggravare questa situazione, a sottolineare questo aspetto di privilegio; si tende a fuoriuscire da quella che è la caratteristica tradizionale dell'istituto della congrua. Si tende ad una contaminazione di questo istituto incamminandosi verso un'altra concezione: quella della configurazione del parroco quale dipendente dello Stato, alla stessa stregua del maresciallo dei carabinieri e di altre categorie. Quando si adduce una serie di funzioni che hanno certamente notevole rilevanza, ma che non configurano il parroco come funzionario dello Stato, si accredita una tendenza degenerativa che non alligna nel mondo cattolico: la tendenza a fare dell'autorità religiosa, un'autorità promanante dallo Stato.

Noi, rifiutiamo questa prassi; siamo, invece, per il ritorno a quello che è stato il motivo ispiratore e la ragione della istituzione della congrua, cioè un sussidio che si deve dare al prete povero. In questo senso non siamo in disaccordo.

Noi stiamo per approvare un provvedimento che, naturalmente, il cittadino non potrà non discutere e commentare! Ci sono, indubbiamente, delle situazioni che possono reclamare un nostro intervento, ma ci sono anche sperequazioni che possono suscitare critiche. Soprattutto, bisogna tener presente quale è la situazione dei pensionati dello Stato e di altre categorie.

Lo stipendio iniziale di alcune categorie di dipendenti dello Stato è di 32 mila lire. Questa sì che è una situazione di disagio, di miseria!

I provvedimenti che stiamo discutendo non possono non suscitare critiche, soprattutto per il modo indiscriminato come è stato proposto questo aumento!

Lasciatemi dire che voi, deputati della maggioranza, vi siete voluti sottrarre ad una valutazione obiettiva della questione.

Io ho dato atto al Presidente di aver svolto una relazione completa, informata, approfondita. Alle nostre domande l'onorevole Tozzi Condivi ci ha detto che dovevamo studiare il testo unico del 1931, mentre noi chiediamo una relazione economico-finanziaria quale presupposto per l'esame del provvedimento.

Noi siamo d'accordo perché sia affermato ed integralmente applicato l'istituto della congrua così come si configura nella nostra legislazione, dall'unità d'Italia a oggi; ma siamo, indubbiamente, contrari a questa im-

postazione del problema che appare come una deformazione dell'istituto della congrua.

Riteniamo, perciò, che questa legge debba essere discussa solo dopo che si sarà esaminata la situazione di disagio di altre categorie: pensionati, combattenti della guerra 1915-18 (vi sono dei vecchi combattenti che attendono ancora il riconoscimento delle cinque lire!)

E non si può dimenticare, poi, che molti sacerdoti impartiscono l'insegnamento.

Vedo, però, che a prescindere dagli elementi fondamentali citati, l'impostazione data in questa sede, oggi, al diritto di congrua non corrisponde a quanto auspicato. Eppure è a conoscenza di tutti i membri della Commissione che l'impostazione è stata sempre la medesima. Già negli stati del Mezzogiorno, infatti, da Napoli alla Sicilia, esisteva il diritto alla congrua, sia pure sotto vesti diverse, cioè quella di sussidio al prete povero. Ed in questi termini siamo disposti ad accettare la discussione. Cioè tener conto dell'articolo 30 del Concordato, ma nei termini esposti.

TOZZI CONDIVI. L'onorevole Guidi ha fatto un *escursus* nel campo giuridico, citando le norme concordatarie ed il testo unico. Ma l'onorevole Guidi deve rammentare che dal 1860 in poi ci sono state molte variazioni...

GUIDI. Ed io ho fatto una netta distinzione fra ecclesiastici e clericali...

TOZZI CONDIVI. Ed allora ella doveva tener presente che in altri tempi i sacerdoti godevano di benefici maggiori che sono stati abrogati. Dal 1919 in poi ci siamo sempre trovati di fronte al problema del clero congruato, cioè del clero che ha cura di anime. I sacerdoti che insegnano la religione nelle scuole non percepiscono la congrua e, qualora l'avessero percepita, venne loro decurtata.

GUIDI. Perché, onorevole Tozzi Condivi, vogliamo iniziare un dialogo tra sordi? Noi vogliamo sapere soltanto come viene applicata la legge. Null'altro!

TOZZI CONDIVI. Le ripeto che non esiste un diritto di congrua in favore dei vescovi e degli arcivescovi. All'articolo 3 delle norme per la congrua si stabilisce che essa viene concessa al parroco in base a precisi accertamenti. Tali norme sono state sempre ripetute e per tutto il clero congruato: il clero deve presentare una specifica domanda e allegare una relazione nella quale deve essere precisato il reddito e, qualora non raggiunga un certo importo, si consegue il diritto alla congrua che viene, senz'altro, revocato qua-

lora, in seguito ad accertamenti, il reddito risulti superiore ai limiti fissati. Quando si fa riferimento ai vescovi o agli arcivescovi che godono di un appannaggio di oltre un milione di lire all'anno occorre tener presente che questa somma rappresenta ben poca cosa considerando il palazzo arcivescovile che sono obbligati a mantenere, la dignità derivante dall'alta carica, il personale di servizio eccetera. Quando, poi, l'onorevole Guidi fa riferimento ai vigili del fuoco che percepiscono inizialmente per il loro servizio 32 mila lire mensili non è felice nella scelta del termine di paragone: un sacerdote, per giunta laureato, beneficia di uno stipendio — se così possiamo chiamarlo — di appena 27 mila lire!

GUIDI. Ma non si tratta di un impiegato dello Stato! Ho portato l'esempio dei vigili del fuoco soltanto perché, in altra occasione, ci è stato detto che non vi erano fondi sufficienti per aumentare i loro emolumenti!

TOZZI CONDIVI. D'accordo, ma conviene con me, che persona di cultura, per lo meno più elevata, debba avere anche un qualcosa in più. Dinanzi ad una tale situazione, quindi, il Parlamento non solo ha il dovere di provvedere, ma l'obbligo di attuare una precisa disposizione fissata nel Concordato anche a prescindere dall'aumentato costo della vita...

FERRI. Mi sia consentito affermare che l'atteggiamento assunto dai deputati della maggioranza non mi sembra il più rispondente all'attuale situazione, in quanto ritengo piuttosto difficile dimostrare che dal 1959 in poi il costo della vita sia aumentato del 30 per cento.

Un aumento nel costo della vita c'è stato e sarebbe sciocco negarlo, ma non nella misura del 30 per cento!...

TOZZI CONDIVI. Eppure, onorevole Ferri, in altra occasione si sostenne che il Governo italiano avrebbe dovuto dare qualcosa di più; ne venne fuori, invece, un qualcosa in meno!

FERRI. Da un rapido calcolo da me fatto, forse sarà anche errato non lo nego, l'aumento del costo della vita dal 1929 ad oggi è del centoventi per cento. Dato che si vuole concedere un aumento sia esso giusto, quello cioè compensativo dell'aumentato costo della vita. La relazione che accompagna il provvedimento in esame afferma proprio questo.

TOZZI CONDIVI. Nessuno vuole esagerare! Il Governo ha proposto un aumento percentuale e la Commissione è orientata verso una percentuale maggiore. E ciò in considera-

zione, appunto, del fatto che la Commissione tiene conto dell'aumentato costo della vita.

FERRI. Se proprio vogliamo partire da una motivazione capziosa, allora possiamo anche affermare che tutti gli aumenti concessi sono stati sempre inferiori al reale ed effettivo aumento del costo della vita!

GUIDI. Gli onorevoli colleghi tengano anche presente che non si tratta di uno stipendio, ma di un supplemento...

TOZZI CONDIVI. Mi sembra che ci siano argomenti precisi per concludere che il disegno di legge governativo comporta un aumento insufficiente. Ecco perché, da parte di onorevoli colleghi e da parte dello stesso Presidente, si è chiesto un aumento del limite del 30 per cento fissato dal Governo.

Che questo supplemento di congrua sia necessario e sia contemplato dalla legge del 1931, in base al Concordato del 1929 e accettato dalla nostra Costituzione, mi pare che lo abbiamo dimostrato ampiamente. Che la congrua sia ammessa per tutte le categorie del clero che ha cura d'anime, mi sembra che sia stato anche dimostrato.

Di fronte a questi argomenti, mi pare che il disegno di legge possa avere i suffragi di tutti gli onorevoli colleghi qui presenti.

CALABRÒ. Condivido l'impostazione dell'onorevole Tozzi Condivi e ritengo che data, fra l'altro, la prossima scadenza della legislatura, sia il caso scegliere quale testo base il disegno di legge e di passare subito all'approvazione senza perdere ulteriore tempo.

PRESIDENTE. *Relatore.* Prima di tutto vorrei, come Relatore, ringraziare l'onorevole Guidi per le argomentazioni che ha svolto, osservazioni profonde, come sono sempre le osservazioni che egli fa, soprattutto sul terreno giuridico e su quello della opportunità. Però, espresso questo senso di ammirazione ed anche di gratitudine per la presentazione degli argomenti e per la chiarezza della posizione, come Relatore, devo dare tre risposte.

Una prima risposta è questa. Non è che con questi provvedimenti si intenda fare della congrua un istituto di privilegio nei confronti di altre categorie. L'istituto della congrua è e rimane quello che fa parte della nostra tradizione legislativa. Anche se vi è un aumento di congrua, non è che l'istituto, nella sua sostanza, venga ad essere modificato. Quindi, un'affermazione di questo genere, nel senso che si intenda costituire un privilegio, non è assolutamente il caso di farla. E vorrei ricordare che proprio nelle origini della congrua si trova quello che è il fondamento della congrua stessa. . .

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

Seconda risposta. Io non ho parlato, e credo nessuno abbia parlato, di identificazione del clero congruato come una categoria di impiegati dello Stato. Quando noi accennammo a categorie di impiegati dello Stato, ciò venne fatto solo per indicare un parametro, cioè per far risaltare quella che era la vera situazione in cui si trova questo clero che, pure, ha il diritto di avere un minimo vitale.

Terza risposta. Non credo che questo aumento lo si debba porre soltanto in relazione a quella che è la mutata situazione economica del paese ma penso che ci si possa riferire a quello che è il carattere alimentare della congrua, dato che non può essere considerato uno stipendio, perché il parroco, il vescovo, l'arcivescovo, non sono dipendenti dello Stato. E mi sembra che i richiami all'articolo 7 della Costituzione portino tanti argomenti di chiarezza, che non sia il caso di discutere.

Vorrei, poi, ricordare la legge sulla previdenza e, conseguentemente, l'onere che ne è derivato anche per il clero, per dire che, sostanzialmente, con l'applicazione della legge e per i doveri di natura sociale che lo Stato ha inteso realizzare, anche il clero congruato è gravato di un certo onere che deve essere tenuto presente agli effetti della valutazione della congrua.

È per questo che io ritengo, nonostante l'apprezzamento che deve essere fatto delle argomentazioni esposte dall'onorevole Guidi, di dover insistere su quanto è detto nella relazione con cui è stato presentato il disegno di legge, e di raccomandarne l'approvazione.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sento il dovere di fare alcune precisazioni, per quanto non abbia qui, in questo momento tutti i dati necessari per una approfondita risposta. Come i colleghi sanno, di questa materia si interessa con specifica competenza il Sottosegretario di Stato senatore Bisori, coadiuvato dalla Direzione generale degli affari per il culto. C'è, però, un dato che è necessario che la Commissione conosca. Nella elaborazione del disegno di legge si è dovuto fare un esame molto attento della situazione in cui si trovano gli enti congruati (li chiameremo così, conglobando parrocchie, mense, canonici semplici, mansionari e vicariali, eccetera). Orbene, da una valutazione obiettiva fatta dagli uffici, il fabbisogno può essere calcolato in cifra tonda sui 3.480 milioni di lire.

Il Governo, comunque, tenuto conto della situazione generale, delle possibilità di bilancio ha ridotto, nel disegno di legge oggi in esame, la cifra preventivata del 50 per cento.

Infatti, se si procede alla divisione dei 3.480 milioni per due si avranno lire 1.590 milioni che rappresentano la cifra che il Governo ha stanziato. E ciò mi sembra corrisponda pienamente, anche se indirettamente, ad alcune osservazioni mosse dal deputato Guidi nella sua discussione giuridica ed all'osservazione mossa dall'onorevole Ferri costituendo la premessa logica dell'orientamento del Governo. Pertanto, non mi resta altro che raccomandare vivamente la sollecita approvazione del disegno di legge.

VESTRI. Come procederà ora il nostro lavoro? All'inizio di questa seduta il Presidente ci ha detto che non saremmo passati alla votazione. Non sarebbe, allora, più opportuno sospendere la discussione e rinviarla ad una prossima seduta, il che, oltre tutto, ci consentirebbe di informarci meglio?

PRESIDENTE, *Relatore*. Quanto alla votazione a scrutinio segreto siamo d'accordo che sarà effettuata in altra seduta soprattutto in considerazione del fatto che, da parte dell'Assemblea, non è stato ancora approvato il disegno di legge in merito alle note di variazione al bilancio; la discussione, invece, ritengo sia stata sufficientemente approfondita ed esauriente. La prego, pertanto, onorevole Vestri di non insistere nella sua richiesta di sospensione.

VESTRI. Allora la discussione generale deve considerarsi conclusa?

PRESIDENTE, *Relatore*. Sì, però ella ha facoltà di proporre il non passaggio all'esame degli articoli.

VESTRI. È nostro desiderio acquisire delle informazioni supplementari. Di qui la necessità di avere la disponibilità di un po' di tempo. Non intendiamo forzare la mano ad alcuno, ma non vorremmo che un rigorismo procedurale, inusitato nella nostra Commissione, ci inducesse a fare altre considerazioni. Tenga presente, signor Presidente, che in questo momento l'Assemblea è riunita: potremmo trarre motivo da ciò per chiedere una sospensiva. Ma sappiamo che la nostra Commissione deve continuare i suoi lavori essendo all'ordine del giorno molti importanti disegni di legge...

PRESIDENTE, *Relatore*. Ella comprende, onorevole Vestri, che la sua richiesta, quella dell'onorevole Guidi ed altri del suo gruppo ci porterebbe ad una votazione. Procediamo, pertanto, nel nostro lavoro, senza passare alla votazione il che ci consentirà di acquisire ulteriori notizie ed informazioni in modo votare poi in piena tranquillità d'animo.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

VESTRI. Mi consenta di dire, signor Presidente, che se chiedo il rinvio della discussione vi è un fondato motivo. Non è certo per guadagnar tempo !...

PRESIDENTE, *Relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la scelta del disegno di legge quale testo base per la discussione degli articoli.

(È approvato).

Comunico che all'articolo 1 del disegno di legge sono stati presentati tre emendamenti: il primo, a firma dei deputati Pintus ed altri, propone un aumento del 100 per cento; il secondo a firma dei deputati Foderaro ed altri, propone un aumento della congrua del 100 per cento; il secondo a firma dei deputati Foderaro ed altri propone un aumento del 60 per cento e infine uno proposto da me che prevede un aumento del 50 per cento.

L'onorevole Pintus intende illustrare il suo emendamento ?

PINTUS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE, *Relatore*. Intende insistere nel suo emendamento anche dopo che il Rappresentante del Governo ha informato la Commissione che manca la necessaria copertura per qualsiasi aumento dei limiti di congrua ?

PINTUS. Se mi si oppone questa pregiudiziale chiedo si rinvii il seguito della discussione ad altra seduta, in modo da consentirmi di sentire, in via privata, gli uffici del Ministero ed il Governo per trovare una soluzione più favorevole di quella prevista dal disegno di legge.

FERRI. Premetto che non ho nulla da modificare a quanto detto dall'onorevole Greppi. Mi dichiaro assolutamente contrario agli emendamenti che vanno al di là delle proposte contenute nel disegno di legge in esame. Al Senato, il Governo ha respinto una analoga richiesta, sulla decorrenza dell'assegno graduabile al personale insegnante in quanto mancava la copertura. Che in questa sede, oggi, si venga a chiedere il reperimento di fondi per aumentare ulteriormente un aumento che è già stato portato al trenta per cento, mi sembra che superi ogni limite. Dichiaro, pertanto, che, qualora dovessero essere accolti gli emendamenti proposti, il mio gruppo si riserva di rivedere la posizione attualmente assunta.

ROBERTI. Non soltanto sono d'accordo sulla opportunità, anzi necessità, di concedere gli aumenti al clero congruato, ma ritengo anche che essi debbano essere concessi

in misura equa e corrispondente alla effettiva situazione economica attuale. Ho sentito che l'onorevole Ferri, in nome del gruppo socialista, si è opposto ai maggiori aumenti proposti dal deputato Pintus dichiarandosi, anzi, scandalizzato per una pretesa mancanza di copertura della spesa. Desidero ricordare a questo proposito all'onorevole Ferri, nonché ai deputati dei gruppi socialisti, comunista e democristiano, che nella seduta di ieri, in Aula, è stato approvato senza obiezione, anzi con commovente solidarietà da socialisti, comunisti e democristiani una proposta di legge che ha più che raddoppiato gli emolumenti agli amministratori comunali - sindaci ed assessori di tutti gli 8.000 comuni d'Italia - con un aggravio per i bilanci di questi comuni di vari miliardi.

In quella occasione nessuno si è scandalizzato, pur conoscendo quali sono le condizioni deficitarie dei comuni italiani; e ciò si spiega, perché gli amministratori beneficiati da quella legge sono quasi tutti o socialisti o comunisti o democristiani !

L'onorevole Ferri si scandalizza, invece, di fronte all'emendamento presentato dal deputato Pintus e tutto lo zelo e la pruderie del gruppo socialista si risveglia per il miliardo o poco più che sarebbe necessario per accogliere detto emendamento. Io ritengo che non sia assolutamente possibile sostenere in buona fede tesi di questo genere e, pertanto, dichiaro che i rappresentanti del Movimento sociale italiano non soltanto sosterranno i maggiori aumenti proposti dall'onorevole Pintus, ma che noi faremo nostro l'emendamento Pintus nell'ipotesi che egli, cedendo alle pressioni dei socialisti, dovesse pensare di ritirarlo.

BORIN. Io vorrei far osservare all'onorevole Ferri che quando dice: « badate che il costo della vita dal 1959 ad oggi non è aumentato del 30 per cento », ha ragione e che, quindi, l'aumento del 30 per cento diventa un'ampia concessione. Ma bisogna vedere da quali basi è partito ! Se noi abbandoniamo il ragionamento ed il calcolo in percentuale e guardiamo quali sono le cifre assolute che il clero congruato riceverà con questo aumento si vedrà che quanto corrisponde lo Stato non è certo sufficiente a garantire un minimo vitale per questa categoria di persone.

È per un motivo di giustizia che ho controfirmato l'emendamento Pintus. Se oggi non ci sono i mezzi...

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Borin, il problema è proprio questo. Non ci sono i mezzi !

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

PINTUS. Io non mi sento di ritirare il mio emendamento, perché lo stesso rappresentante del Governo, poco fa, ci ha detto che il fabbisogno era di poco più di 3 miliardi di lire.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'aumento del 30 per cento comporta un onere di un miliardo e mezzo. Un aumento del 100 per cento comporta un onere...

PINTUS. Di un altro miliardo e mezzo.

Onorevole Presidente, mi potrei limitare ad accettare il suo emendamento, che prevede un aumento del 50 per cento, se il Governo fosse d'accordo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Vorrei ripetere agli onorevoli colleghi che sono convinto del fondamento di giustizia di certe posizioni. Però, in certi momenti, si deve essere disposti a particolare cautela, perché a voler troppo si può giungere ad una situazione di disagio. L'onorevole Sottosegretario ci ha rivelato che, in sede di Governo, era stato proposto un aumento del 50 per cento ma, dato che non si trovò la copertura essendo disponibili soltanto un miliardo e 500 milioni di lire, l'aumento venne ridotto dal 50 al 30 per cento.

Mi pare chiaro che di fronte a questa situazione il voler sostenere il 50 per cento, che io ritengo giusto, o il 100 per cento chiesto da altri, costituisca un elemento negativo agli effetti della più rapida approvazione del disegno di legge.

È per questa ragione, e soltanto per questa ragione di copertura, che io mi permetterei, anche per gli argomenti che sono emersi in rapporto alla discussione al Senato, di chiedere agli onorevoli proponenti di non insistere sugli emendamenti.

ROBERTI. Sono dolente di non poter accedere all'invito dell'onorevole Presidente.

Ritengo che, caso mai, si potrebbe chiedere al Sottosegretario di Stato, che il Governo veda se sia possibile trovare la copertura. Io ritengo che, se il Governo esamina a fondo la situazione, può bene trovare questa copertura. Le spese che si stanno stanziando in altri settori sono di tale entità e di così minore giustizia che il Governo può senz'altro trovare questa copertura.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario di volersi pronunciare in merito agli emendamenti proposti all'articolo 1.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE, *Relatore*. Do lettura dell'articolo 1:

« A decorrere dal 1° gennaio 1963 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesia-

stici e l'assegno per gli economi spirituali stabiliti dalla legge 5 dicembre 1959, n. 1078, sono elevati del 30 per cento.

Su tali nuovi limiti è calcolata la percentuale dell'assegno per spese di culto di cui agli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 277 ».

Gli onorevoli Dal Canton Maria Pia, Pintus, Borin e Sammartino propongono il seguente emendamento « al primo comma dell'articolo 1, sostituire le parole « 30 per cento » con le altre « 100 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Foderaro, Simonacci, Frunzio e Larussa hanno proposto il seguente emendamento:

« Al primo comma dell'articolo 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1963, con le altre: a decorrere dal 1° luglio 1962; inoltre sostituire le parole: sono elevati del 30 per cento, con le parole: sono elevati del 60 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Il sottoscritto ed il collega Bonino hanno proposto il seguente emendamento:

« All'articolo 1 sostituire le parole: sono elevate del 30 per cento, con le altre: sono elevate del 50 per cento ».

Quale primo firmatario, e d'accordo con il collega Bonino, dichiaro di ritirarlo.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 1 nel testo originale:

« A decorrere dal 1° gennaio 1963 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali stabiliti dalla legge 5 dicembre 1959, n. 1078, sono elevati del 30 per cento.

Su tali nuovi limiti è calcolata la percentuale dell'assegno per spese di culto di cui agli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 277 ».

(*È approvato*).

Non avrei intenzione di procedere questa mattina alla approvazione degli ulteriori articoli del disegno di legge, anche per venire incontro alle richieste avanzate dai deputati Vestri e Guidi, ma riterrei opportuno sgomberare il campo dagli altri emendamenti che sono stati presentati ai successivi articoli.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

Infatti, a firma dei deputati Tozzi Condivi e Sammartino, sono stati presentati degli articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2. Il testo di questi emendamenti è il seguente:

ART. 2-bis.

L'articolo 17 del testo unico del 29 gennaio 1931, n. 227, è così modificato:

La spesa per i vice parroci, coadiutori o cappellani aventi obbligo principale e permanente di coadiuvare il parroco è ammessa quando concorrono le seguenti condizioni:

a) che si tratti di Ufficio continuativo istituito da decreto o provvedimenti dell'Autorità ecclesiastica;

b) che a giudizio dell'Amministrazione non sia venuta meno la necessità della funzione.

Il parroco è tenuto alla assicurazione I.N.P.S. in favore dei vice parroci, coadiutori o cappellani ai sensi di legge a meno che con dichiarazione scritta i beneficiari non vi rinuncino.

ART. 2-ter.

È abolito il terzo comma dell'articolo 27 del testo unico del 29 gennaio 1931, n. 227.

ART. 2-quater.

È abolito il secondo comma dell'articolo 32 del testo unico del 29 gennaio 1931, n. 227.

ART. 2-quinques.

Tutte le somme fissate nei vari articoli del testo unico del 29 gennaio 1931, n. 227, sono rivalutate a decorrere dal... nella stessa misura con la quale sono stati elevati i limiti di congrua e seguiranno le eventuali successive variazioni.

Chiedo all'onorevole Tozzi Condivi se intenda effettivamente mantenere questi articoli aggiuntivi che ci comporterebbero delle lunghe discussioni. La mia preoccupazione è quella di non appesantire il disegno di legge in discussione in modo di poterlo concludere in una prossima seduta.

TOZZI CONDIVI. Signor Presidente, accolgo il suo suggerimento e, sia pure a malincuore, dichiaro di ritirare gli emendamenti aggiuntivi proposti.

PRESIDENTE, *Relatore*. La ringrazio onorevole Tozzi Condivi e comunico alla Commissione che l'emendamento all'articolo 3, firmato dai deputati Foderaro, Larussa, Simonacci e Frunzio, che è del seguente tenore: « All'articolo 3, primo comma, sopprimere

le parole: « di lire 1.590 milioni » e sostituirle con le altre: « di lire... milioni » era stato proposto in relazione alle eventuali modifiche che la Commissione avrebbe potuto apportare ai limiti di congrua proposti dal Governo. Dato che la nostra Commissione ha, testé, approvato l'articolo 1 nel quale è previsto l'aumento dei limiti di congrua del 30 per cento, l'emendamento Foderaro ed altri, all'articolo 3, è precluso.

Sgomberato il campo dagli emendamenti che erano stati proposti ritengo, se non vi sono obiezioni, che il seguito della discussione degli articoli 2 e 3 del disegno di legge, possa essere rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia (Stralciato dalla II Commissione permanente Affari Interni dal disegno di legge n. 1578) (1578-bis) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De Grada ed altri: Assegnazione dei premi ai film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria (Già articolo 2 della proposta di legge n. 1238 stralciato dalla II Commissione permanente Affari Interni) (1238-bis); Alicata ed altri: Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico (1525); Calabrò ed altri: Disposizioni per la cinematografia (Urgenza) (1593); Romualdi: Proroga delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958 e 31 luglio 1956, n. 897, recanti disposizioni sulla cinematografia (1599); Chiarolanza: Importazione e programmazione a scopo didattico dei film scientifici (4021), nonché del disegno di legge: Modifiche alle norme concernenti provvidenze a favore della cinematografia (4215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei due disegni di legge 1578-bis e 4215, nonché delle proposte di iniziativa dei deputati De Grada ed altri (1238-bis); Alicata ed altri (1525); Calabrò ed altri (1593); Romualdi (1599); Chiarolanza (4021) sulla cinematografia.

Il Relatore, onorevole Mattarelli Gino ha la facoltà di fare il punto della situazione.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Riferisco, per sommi capi, quelle che sono state le conclusioni alle quali è pervenuto il comitato ristretto, cui era stato demandato il compito

di esaminare gli emendamenti presentati dal Governo e dai singoli deputati. Il Comitato si è trovato d'accordo nel fissare il termine della proroga al 30 giugno 1964 ed ha convenuto di ridurre la percentuale dei ristorni al 15 per cento per tutto il 1963 ed al 14 per cento per il primo semestre del 1964. Inoltre, si è trovato d'accordo su i film prodotti per la gioventù, con una riserva da parte del gruppo comunista mentre non si sono avute discordanze sul problema della qualità dei film. Per quanto si riferisce, invece, ai cortometraggi ed ai cinegiornali la questione, pur esaminata a fondo, è stata demandata al parere della Commissione.

Vi sono stati, inoltre, altri aspetti e problemi sui quali il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno astenersi da ogni decisione demandando le questioni alla Commissione, in quanto si trattava di argomenti che andavano oltre i limiti contenuti negli emendamenti del Governo. Mi riferisco alla percentuale dei ristorni per una cinematografia di Stato, agli abbuoni per le sale cinematografiche in paesi con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti; cinema parrocchiali ecc. Il Comitato ristretto ha trovato posizioni diverse per quanto si riferisce al credito cinematografico; di conseguenza si è pensato di accantonare per un momento la questione, informandone la Commissione. Lo scontro, perdonatemi l'espressione, è avvenuto sulla questione del *plafond*: il fatto che i film, con introiti lordi tra i 600 e gli 800 milioni, venissero beneficiati di una percentuale di ristorno del solo 10 per cento non si può dire che abbia raccolto l'unanimità dei consensi! Su questo punto il comitato ristretto ha dovuto registrare l'opposizione dei rappresentanti del gruppo comunista e di alcuni deputati della democrazia cristiana. Ne è conseguito che, l'unica soluzione era quella di rimettersi alle decisioni della Commissione, dopo aver conosciuto in proposito il pensiero del Governo. Con ciò credo di aver adempiuto, seppure in stile telegrafico, al mio dovere di riferire sulle conclusioni a cui è giunto il Comitato ristretto.

BORIN. Desidero presentare un emendamento in merito alla questione del *plafond*.

PRESIDENTE. Dopo quanto riferito dall'onorevole Mattarelli Gino ritengo, onorevole Borin, che sia prematuro presentare l'emendamento annunciato.

BORIN. D'accordo; mantengo, per altro gli emendamenti a suo tempo presentati. Li ho presentati nei termini appunto nella ipotesi che qualche argomento, secondo il mio punto di vista di grande interesse, non fosse stato

approfondito e sufficientemente sviscerato come, ad esempio, quelli per i film per la gioventù, le nuove disposizioni per il cinema a passo ridotto ed i documentari, il *plafond* che deve assolutamente normalizzare la situazione economica della produzione. Questi, a mio avviso, sono i problemi che debbono essere inquadrati e risolti. Pertanto mantengo i miei emendamenti, particolarmente quello sulla proroga, adeguandomi, per quanto riguarda la riduzione dei ristorni a quanto il Governo deciderà.

CALABRÒ. Vorrei sottolineare alla Commissione la necessità di arrivare, intanto, ad una proroga della legge vigente, per non lasciare il settore privo di norme e vedere, se sia possibile condensare in qualche ordine del giorno, quanto meno in linea di principio, i criteri che dovranno essere seguiti nella prossima legislatura per risolvere i punti fondamentali ed i principali istituti che dovranno far parte integrante per la nuova legge sulla cinematografia.

PRESIDENTE. Onorevole Calabrò, stiamo cercando di procedere ad una chiarificazione delle singole posizioni per arrivare ad un punto d'incontro su alcuni concetti basilari.

VERONESI. Le impressioni che emergono da quanto si sente dire ufficiosamente e da quello che si sente dire ufficialmente, è che oggi, in questo campo della cinematografia non si può far molto e che si rischia, per far meglio, di non fare niente.

Sicché, di questa piccola riforma sorta dallo studio e dall'applicazione appassionata di alcuni membri della Commissione, nulla rimane e si rinvia tutto al giugno 1964, ritenendo che, per allora, ci sarà la nuova legge fondamentale per la cinematografia e non la piccola riforma.

L'esperienza che abbiamo fatto è che i mutamenti, specie in una materia che assorbe interessi economici notevolissimi, non si fanno con le grandi riforme, ma con le piccole. Ed è giusto che ciò avvenga progressivamente, per non scardinare d'un tratto posizioni che sono state costituite e che vivono in un determinato modo. Quindi, la richiesta di una piccola riforma aveva la sua giustificazione nel fatto che si introducevano progressivamente degli argomenti per arrivare ad un successivo perfezionamento.

Ma si dice oggi: non abbiamo tempo nemmeno per la piccola riforma.

Allora la mia proposta sarebbe questa: prossimamente ci sarà una parentesi nell'attività del Parlamento, dovuta alle elezioni; facciamo che questa parentesi sia un mo-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

tivo di ritardo, ma di un ritardo ridotto allo stretto indispensabile. In fondo se avessimo davanti a noi un mese di tranquilla attività parlamentare, indubbiamente questa piccola riforma potremmo portarla in porto.

Tenendo conto che il nuovo Parlamento dovrà, innanzi tutto, discutere gli stati di previsione della spesa — che devono essere approvati entro il 31 ottobre — ci rimangono solo i mesi di novembre e parte di dicembre del 1963 per l'esame di questa legge. Sicché, la data del 31 dicembre 1963 potrebbe essere il limite che il Parlamento attuale pone al Parlamento futuro per fare, se non la grande riforma, quanto meno la piccola riforma di cui si parla anche in relazione ai possibili mutamenti che possono avvenire sul piano internazionale, data l'incertezza della situazione attuale a Bruxelles, per il Mercato comune.

In conclusione, quindi, se si dovesse chiedere il parere della Commissione Bilancio, chiederei che si tenesse conto di questa posizione subordinata per una politica che arrivi al 31 dicembre 1963 e basta.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Desidero ricapitolare le fasi di questo faticoso iter.

Nell'aprile del 1962 il Governo presentò un organico complesso di norme con le quali si dava una compiuta disciplina al settore economico della cinematografia ed agli altri istituti fondamentali.

Queste norme suscitarono un notevole interesse e provocarono una valanga di emendamenti che diligentemente vennero contati dal Sottosegretario Antonozzi e risultarono, così, più di 200 le proposte di modifica riguardanti il testo governativo. Se poi si aggiungono le modifiche presentate alle proposte di legge dagli enti e sindacati interessati, ognuna delle quali, se discussa, avrebbe comportato altri emendamenti, non è esagerato dire che si sarebbe arrivati a 400 emendamenti.

Di fronte a questa situazione il Governo presentò il disegno di legge per la proroga al 31 marzo 1963 delle norme attualmente in vigore, mantenendo il contributo statale al 16 per cento, mentre a Bruxelles ci eravamo impegnati a dare una certa degressività portando successivamente al 15, 14, 13 per cento. Era necessario, quindi, un ulteriore provvedimento di iniziativa governativa sia per proporre una ulteriore proroga quanto per dare inizio alla degressività prevista nel complesso delle norme organiche presentate nell'aprile del 1962 e che, frattanto, era stato approvato dalla Commissione economica di Bruxelles.

A questo punto, però, il Governo ha presentato un altro complesso di nove nuovi articoli che è stato chiamato stralcio.

Perché il Governo l'ha fatto?

Perché si è reso conto che se la proroga delle norme attualmente in vigore fosse stata limitata al 31 marzo 1963, l'iter dei lavori parlamentari avrebbe fatto correre alla cinematografia italiana il rischio di rimanere sprovvista di qualunque tutela legislativa. Con questo stralcio il Governo ha inteso prendere in considerazione soltanto la parte economica e finanziaria. Pertanto, nello stralcio noi troviamo fissata la degressività dei contributi così come era stata prevista dall'iniziale progetto dell'aprile 1962.

Tutti gli altri argomenti di grande importanza — quello, per esempio, della determinazione della nazionalità dei film, la disciplina stessa dei cine-attualità — in questo stralcio non sono stati tenuti presenti. Il solo argomento che il Governo ha ritenuto di dover affrontare subito è stato quello che concerne una diversa disciplina dei film per la gioventù, data l'alta importanza di questa materia e l'interesse morale e culturale che esso rappresenta.

A questo punto sono stati presentati due emendamenti particolarmente impegnativi: quello relativo alla durata della proroga ed il *plafond* per i contributi. Oserei dire che la scelta della proroga fino alla data del 30 giugno 1964, non deve rappresentare, né essere considerata un problema perché si basa sulla valutazione dei tempi di lavoro della futura legislatura: infatti, il primo semestre di quest'anno, 1963, sarà preso dalle vicende elettorali; poi vi saranno le ferie e subito dopo i bilanci; per cui si avranno disponibili i mesi da novembre a giugno — tenendo conto delle interruzioni per le ferie di Natale e Pasqua — per esaminare la nuova legge sulla cinematografia. Non abbiamo, invero, molto tempo a nostra disposizione.

Secondo grosso argomento: il *plafond*. A tale riguardo non ho alcuna difficoltà a ripetere che il principio in sé è ben meritevole di studio, anche se non sono poche le difficoltà ad esso connesse. Personalmente posso dire di essere perplesso circa la possibilità che il *plafond* giovi o meno alla cinematografia. In base alla esperienza fatta da altri paesi dovrei dire che i risultati sono stati negativi. Non possiamo, però, prescindere dai desideri delle categorie interessate e, di qui, la necessità di un approfondito esame. Conosco, potrei aggiungere, molto bene il proble-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA' DEL 18 GENNAIO 1963

ma ma, obiettivamente, lo vedo soltanto inquadrato sotto una determinata luce.

Il mio proposito, venendo qui, è stato il seguente: se è vero che non possiamo affrontare, oggi, i problemi fondamentali della nostra cinematografia ci sentiremmo veramente tranquilli nella nostra coscienza se lasciassimo insoluti i più ridotti problemi compresi nei nove nuovi articoli proposti dal Governo?

Ritengo che il Governo abbia guardato all'industria cinematografica con sufficiente lungimiranza; che le abbia riconosciuto titoli e meriti è provato dal fatto che si è provveduto all'alleggerimento del gravame rappresentato dal soccorso invernale.

Ora, se gli onorevoli colleghi di questa Commissione non intravedono la possibilità di affrontare almeno i temi più elementari di questo problema della cinematografia, debbo affermare che non vedo altra soluzione che quella di aderire all'emendamento proposto dall'onorevole Borin.

Ripeto, noi a Bruxelles dobbiamo andare con fatti e non con parole. Posso dire anche che, sotto certi aspetti, Bruxelles non ha ancora preso alcuna decisione; da parte sua il Governo francese non ha compiuto quell'atto di forza che aveva annunciato e ciò evidentemente soltanto perché il Governo francese attende di conoscere le decisioni della Commissione di Bruxelles. Talune posizioni, inoltre, hanno coinciso con il nostro punto di vista; altre, invece, si sono appalesate del tutto dialettiche, come quella tedesca.

Questa, per sommi capi, la posizione attuale del Governo; in linea di principio resto ovviamente fedele ai nove nuovi articoli che ho presentato. Se la Commissione ritiene che il tempo a nostra disposizione non sia sufficiente per affrontare tali problemi, data la loro ampiezza, evidentemente, ripeto, non c'è altro da fare che ripiegare sull'emendamento proposto dall'onorevole Borin, subordinandolo a quello del deputato Veronesi.

In linea di principio non ho nulla in contrario sul fatto che la scadenza della proroga sia fissata ad una data più prossima, ma ne deriverebbero situazioni tali da non saper, proprio, cosa dire.

Forse su questa proroga anticipata e sulle sue pratiche conseguenze, potrebbero rispondere i rappresentanti dei gruppi politici, non certo il Governo per ragioni, diciamo pure, costituzionali.

PRESIDENTE. Mi pare che le posizioni si stiano delineando e chiarendo. Per poter procedere più speditamente, proporrei che la

Commissione fissasse prima i punti basilari che devono esser contenuti nel nuovo provvedimento per poi studiare e strutturare le norme da approvare.

Se la Commissione si orienta nel senso di varare, oggi, una proroga pure e semplice, salvo la questione del termine che precisaremo in sede di esame degli articoli e salvo il punto sulla copertura economica che vedremo dopo, si potrebbero fissare con ordini del giorno quelli che sono gli orientamenti dei singoli deputati sugli istituti fondamentali della cinematografia, in modo da lasciare dei punti fermi di carattere programmatico a coloro che nella prossima legislatura affronteranno la nuova legge sul cinema.

PAOLICCHI. Su questa proposta che l'onorevole Presidente ha avanzato, circa l'opportunità di decidere ora la proroga e, poi, fissare in una serie di ordini del giorno gli altri argomenti, la mia opinione sarebbe un pochino diversa. E cioè, se la Commissione deciderà che si deve arrivare alla proroga, io domando che a questa decisione si arrivi alla fine della discussione quando, cioè, si sarà potuto constatare che non c'è stata la possibilità di condensare in norme di legge e conseguentemente votare tutti i punti sui quali si sarà discusso. Si tratterebbe di invertire l'ordine della discussione che abbiamo iniziato oggi, dibattendo, sin dall'inizio della seduta, solo sulla eventualità della proroga. Soltanto il Ministro con il suo discorso, che ha fatto un po' la storia di questo travagliato iter, è uscito da questo binario che non ritengo obbligato. Propongo proprio di procedere inversamente.

PRESIDENTE. Che cosa significa inversamente? Se dovessimo procedere inversamente, la discussione dovrebbe avvenire prima su tutti gli argomenti che riguardano la cinematografia con il rinvio dell'articolo 1 delle norme presentate dall'onorevole Ministro e anche della discussione sull'articolo unico presentato dall'onorevole Borin. Ella comprende che verremo a trovarci in una situazione assai difficile per poter andare avanti.

Ecco, perché, proponevo di seguire l'altra via: votazione sui principi informativi e non già sulle norme. Potremmo dire: primo punto, si ritiene di fare la proroga; secondo punto, si ritiene di portare il contributo al 15 o al 14 per cento o quello che è; terzo punto, si ritiene di fare il *plafond*; quarto punto, si ritiene, per i cortometraggi, di stabilire le aliquote x e y . Cioè andare avanti in questo senso fissando i punti.

PAOLICCHI. Indubbiamente la conseguenza della inversione nell'ordine della discus-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

sione comporterebbe l'accantonamento dell'articolo unico del collega Borin, che vuole la proroga in ogni caso, e si dovrebbe procedere discutendo e votando le singole proposte di legge e relativi emendamenti. Credo che questo sia il minimo che si possa fare, anche se il risultato sarà negativo.

PRESIDENTE. Era mio intendimento trovare una via per consentire agli onorevoli colleghi di manifestare chiaramente le posizioni dei vari gruppi però ho qui dinanzi l'articolo unico dell'onorevole Borin, che è pregiudiziale e preclusivo contemporaneamente a tutti gli altri articoli ed emendamenti. Potremmo in sede di discussione generale esprimere le varie posizioni e vedere che cosa ne emerge. Dopo di che, passando all'esame degli articoli, ci troveremo di fronte a posizioni più chiare e definite e potremo trarre delle conclusioni condensate in ordini del giorno.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Ma perché dovrebbe prevalere l'emendamento Borin?

PRESIDENTE. Ma onorevole Mattarelli Gino! Il relogamento giustamente ci impone di esaminare per primi gli emendamenti che sono i più lontani dal testo al quale si riferiscono!

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Io ho riferito sui lavori del Comitato ristretto. Ho detto quali erano i punti sui quali l'accordo non era stato totale.

Mi pare che la Commissione assista con rassegnata fatalità ad una fine miseranda!

Io, francamente, su questa faccenda, mi trovo a concludere con una profonda amarezza.

PRESIDENTE. Giacché la sua amarezza è la mia amarezza, andiamo avanti articolo per articolo e dove arriveremo, li arriveremo.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Io ho riferito prima quelle che sono state le conclusioni del Comitato ristretto.

Il Governo mi pare che abbia detto no sul *plafond*. È un no categorico, per lo meno in questo momento?

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Io ho detto che mi lasciava perplesso il contenuto di questo nuovo istituto; ritengo che fosse un problema da approfondire e, per far questo, non c'è il tempo necessario.

Il linea di principio probabilmente lo accetterei salvo attenta analisi delle conseguenze!

PRESIDENTE. Ci sono altri punti su cui crede di dover chiedere chiarimenti al Governo?

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Per esempio, sui cortometraggi...

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sono contrario a discutere oggi questo argomento perché penso che sia un tema da stralciare. Sono convinto che si deve dare una nuova disciplina a questo settore ma non lo possiamo fare nelle poche ore o nei pochi giorni di cui disponiamo.

PRESIDENTE. In altre parole l'onorevole ministro ha detto: quanto al *plafond*, allo stato degli atti, non vi sono elementi per escluderlo o per accoglierlo e, quindi, semplicemente rinvia il problema.

Per quanto riguarda il problema dei cortometraggi, anche qui dobbiamo risolvere l'enigma di un eventuale rinvio, in quanto la Commissione non si è ancora espressa decisamente per un sì o per un no.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Per altro, sia ben chiaro che se c'è un argomento per il quale rivendico la priorità questo è quello dei film per la gioventù.

BORIN. Perché non procediamo alla votazione degli emendamenti che sono stati presentati nei termini, alla segreteria della Commissione? In questo modo si faciliterà molto il nostro lavoro, in quanto questi emendamenti sono stati disposti in un ordine progressivo, secondo la logica degli argomenti.

PAOLICCHI. L'onorevole Borin propone di passare alla votazione degli emendamenti predisposti dalla segreteria della Commissione in un certo ordine. Con tutto il rispetto vorrei chiedere se tale ordine debba essere obbligatoriamente mantenuto, a termini di regolamento, oppure se si possa procedere in'altra maniera.

PRESIDENTE. L'ordine con il quale i vari emendamenti sono stati predisposti dalla Segreteria della Commissione rispecchia fedelmente l'ordine che ci è imposto dal nostro Regolamento, per cui si deve procedere alla votazione degli emendamenti iniziando da quelli che sono più lontani dal testo da emendare.

Noi abbiamo dinanzi ai nostri occhi un complesso di nove articoli, quelli presentati dal Governo! Su questi articoli abbiamo chiesto il parere alla Commissione Bilancio ed il parere è stato favorevole. Inoltre abbiamo, una serie di emendamenti su ciascuno di questi nove articoli. È chiaro, pertanto, che stando così le cose, dopo che avrò dato lettura di ogni singolo articolo, voteremo i relativi emendamenti, per cui la norma definitiva sarà quale essa risulterà a seguito dell'approvazione o meno dei singoli emendamenti.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

Nei limiti del regolamento ho cercato di fare il possibile perché tutte le difficoltà fossero appianate e, seppure per diverse vie, giungere ad una soluzione del problema, magari differenziata. Ho visto che vi è, da parte dei colleghi l'interesse, nobilissimo per altro, di riaffermare le proprie posizioni di principio ed ideologiche. Le varie questioni sono state a mio avviso, sufficientemente trattate ed approfondite: ora si tratta solo di procedere nei nostri lavori.

Avendo il Governo espresso il proprio orientamento favorevole in relazione al principio della proroga e ad una riduzione del contributo dello Stato, cioè praticamente all'articolo unico proposto dal deputato Borin, abbiamo creato la base per riprendere il nostro cammino.

PAOLICCHI. Se questo deve essere l'iter da seguire, dichiaro che non voterò l'articolo unico proposto dall'onorevole Borin e rivolgo un invito ai colleghi dei vari gruppi a ritrovare quella concordanza nella discussione che, fino ad ora, ha sorretto il nostro lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Lajolo ha presentato un emendamento che è preclusivo anche in relazione all'emendamento Borin che a sua volta è preclusivo di tutti gli altri emendamenti. Ne do lettura:

« La percentuale di ristorno sugli incassi è abolita. La somma risparmiata dallo Stato in seguito alla suddetta abolizione sarà posta a disposizione di un fondo per il risanamento, il potenziamento e lo sviluppo di Cinecittà e degli altri enti cinematografici statali ».

Chiedo all'onorevole Lajolo se intenda insistere.

LAJOLO. Sono disposto a considerare la posizione del collega Paolicchi in merito alla possibilità di trovare una linea di intesa sui punti attualmente in contrasto, per cui in questo momento non intendo particolarmente insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Considerato che il *plafond* si riferisce al contributo si potrebbe inserire questo nuovo principio proprio nel primo articolo ed approvarlo. Successivamente esamineremo gli altri punti, avendo su di essi maggiore autonomia.

In questo momento mi comunicano che in Aula è in corso la votazione a scrutinio segreto sulla legge per l'amnistia. Ritengo opportuno, pertanto, sospendere brevemente i lavori della nostra Commissione. Se non si fanno osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 13).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Il Ministro Folchi ha chiesto la parola.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Desidero integrare quanto ho già comunicato questa mattina alla Commissione. Dai calcoli definitivi effettuati dagli uffici del mio Ministero ed ora pervenutimi, posso assicurare che vi è sufficiente copertura per un contributo del 15 per cento sino al 30 giugno 1964.

Rispetto alle due riserve che avevo formulato — quella della copertura dell'onere derivante dall'aumento dal 14 al 15 per cento dei contributi e quella relativa all'approvazione di questo ristorno da parte della Comunità economica europea — evidentemente la prima viene a cadere mentre mantengo la seconda, ma su di esse è acquisito il mio proposito di sostenere in quella sede le buone ragioni che militano a favore di un eventuale voto della Camera in questo senso.

In secondo luogo, poiché ho avuto l'impressione che le mie parole non sempre siano state compiutamente intese o esattamente interpretate desidero precisare che per la *vexata quaestio* del *plafond* — quella che maggiormente ha diviso o ci ha diviso — la proposta mi lascia perplesso nella sua sostanza, ancorché io non abbia nei riguardi della proposta stessa alcuna preclusione. Per altro, mi pare che la perplessità suscitata in me, dovrebbe persuadere tutti della necessità di un approfondito studio, per il quale manca il tempo necessario e si corre, quindi, il rischio di lasciare il settore cinematografico sprovvisto di qualsiasi regolamentazione. E solo per questa ragione di tempo che rinuncio, se questo è espressamente necessario, anche alle nuove norme relative ai film prodotti per la gioventù, che avevo proposto con gli articoli da me presentati.

PRESIDENTE. Ricordo che la V Commissione (Bilancio) ha dato parere favorevole su tutte le norme contenute negli articoli proposti dal Governo e vorrei pregare l'onorevole ministro, di chiarire meglio la sua affermazione in merito alle regolarità della copertura della spesa anche nel caso in cui i contributi venissero allineati al 15 per cento sino al giugno 1964, fornendoci delle cifre.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Nel caso in cui si voglia prorogare la legge del 1956 con la sola modifica della

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

percentuale dei contributi all'industria cinematografica, nella misura del 15 per cento, fino al 30 giugno 1964, la copertura esiste.

Infatti, nel calcolo della copertura si è partiti dall'anno base 1959 durante il quale, essendosi verificato un incasso lordo per i film italiani di lire 43 miliardi circa e applicandosi a tale incasso lordo il 16 per cento, ne è derivata una spesa per lo Stato di lire 6.450.000.000 circa, per contributi.

Per la copertura di questo provvedimento di proroga, poiché si tratta di calcolare la differenza tra il 14 per cento, previsto negli articoli da me presentati quali emendamenti fino alla fine del 1963, e il 13 per cento previsto dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1964, si tratta di calcolare come appresso: 16 per cento comporta una spesa di lire 6.450.000.000; 15 per cento comporta una spesa di lire 6.050.000.000; 14 per cento comporta una spesa di lire 5.645.000.000; 13 per cento comporta una spesa di lire 5.241.000.000.

Poiché la copertura del 15 per cento già esiste fino al 31 marzo 1963, si tratta di vedere a quanto ammonti la spesa per i nove mesi del 1963 sulla base del 15 per cento; facendo la differenza rispetto al 14 per cento, coperto già nel progetto governativo e, pertanto, si tratta di precisare a quanto ascenda la maggior spesa per i nove mesi restanti.

Questa spesa, per i nove mesi dall'aprile al dicembre del 1963, applicando il 15 per cento è di lire 4.536.000.000; calcolando, ancora, il 15 per cento per i sei mesi del 1964, la spesa è di lire 3.024.000.000. In totale, quindi, la spesa sarà di lire 7.560.000.000.

La copertura prevista, per l'identico periodo negli emendamenti proposti dal Governo e con i contributi a scalare è di lire 6.850.000.000, per cui si ha una differenza di 710 milioni di lire.

Ai fini della copertura della differenza che intercorre fra queste due cifre si osserva che il complesso di emendamenti governativi prevedeva una maggiore spesa per 20 premi di qualità ai documentari all'anno che non avrà più luogo dato che noi, oggi, siamo orientati a prorogare semplicemente le disposizioni della legge 1956 senza alcuna modificazione in merito al regime che vige attualmente per i documentari.

Nella legge del 1956 è prevista una spesa annua per premi ai documentari di lire 240.000.000, mentre con le modifiche che il Governo intendeva apportare con i propri emendamenti l'onere ascendeva a lire 280 milioni all'anno, e su questa cifra il parere del-

la V Commissione (Bilancio) era stato favorevole.

Pertanto, vi è un risparmio di spesa di lire 40.000.000 ad esercizio per questa voce.

Inoltre, prorogando la legge del 1956, si attua sui lungometraggi un risparmio pari alla minore assegnazione di premi per il secondo semestre 1962, più una minore assegnazione di premi per tutto il 1962 ed una minore assegnazione di premi per il primo semestre del 1964, cioè il costo di due completi esercizi per ognuno dei quali la legge del 1956 prevede una spesa di lire 125.000.000 che moltiplicato due fa lire 250.000.000, mentre con i nuovi emendamenti presentati dal Governo la spesa annua veniva ad ascendere a lire 360.000.000, per esercizio. Essendo due gli esercizi la spesa totale prevista era di lire 720.000.000.

Detarendo da questi 720.000.000 di lire l'effettiva spesa per due esercizi come previsto nella legge del 1956 cioè lire 250.000.000 si ha una economia di lire 470.000.000.

Quindi, con la semplice proroga della legge in vigore, per quanto si riferisce ai documentari ed ai premi ai lungometraggi si ottiene in totale un risparmio di lire 730.000.000, importo, questo, superiore, nella maniera più assoluta, alla maggiore spesa che lo Stato dovrà incontrare nel periodo 1° aprile 1963-30 giugno 1964, nella misura di lire 710.000.000 in relazione al contributo del 15 per cento sino al 30 giugno 1964.

Pertanto la proroga fino al 30 giugno 1964, con la percentuale del 15 per cento, per i contributi sugli incassi lordi dei film lungometraggi, che rappresenta l'unica variante in più rispetto a quanto era stato previsto nel complesso degli emendamenti proposti dal Governo dispone di una copertura più che adeguata tanto da denunciare una economia sugli stanziamenti in origine preventivati.

PRESIDENTE. Passiamo, ora, agli articoli ma, prima di tutto, è necessario precisare — dato che l'orientamento di massima della Commissione, così come è apparso dalla discussione fin qui svolta, è di varare, oggi, una proroga della vigente legge sulla cinematografia, con delle modifiche all'istituto dei contributi — se gli emendamenti proposti dal Governo, nel complesso organico dei nove articoli siano da riferirsi al disegno di legge n. 1578-*bis* o non piuttosto al disegno di legge 4215: « Modifiche alle norme concernenti provvedimenti in favore della cinematografia ». Questo disegno di legge prevede soltanto la riduzione dei contributi secondo una determinata gradualità, mentre l'altro dise-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

gno di legge e le proposte abbinate trattano anche degli altri istituti della cinematografia che per ora non intendiamo discutere. Penso, pertanto che sia opportuno considerare gli emendamenti del Governo come modifiche al disegno di legge n. 4215. Se non vi sono osservazioni, ritengo che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'articolo 1 del disegno di legge n. 4215 è del seguente tenore:

« Il contributo previsto dall'articolo 11 della legge 31 luglio 1956, n. 897, a favore del produttore dei film presentati per l'autorizzazione alla proiezione in pubblico a partire dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1962 è ridotto al 15 per cento. Tale contributo è ridotto al 14 per cento a partire dal 1° gennaio 1963 e fino al termine dell'efficacia della legge 27 luglio 1962, numero 1053 ».

Il Governo ha sostituito questo articolo con i due primi articoli dei nove proposti. Do lettura dei primi due articoli.

ART. 1.

Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia, e comunque non oltre il 30 giugno 1964, continuano ad applicarsi, ad eccezione dell'articolo 29, le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, in quanto non incompatibili con la presente legge.

ART. 2.

A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso un contributo in misura percentuale all'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato, per un periodo di cinque anni, dalla data della prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Il contributo di cui al precedente comma è pari ad una percentuale del:

a) 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 31 dicembre 1962;

b) 14 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963;

c) 13 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1964.

Per completare il quadro è necessario dare lettura anche degli emendamenti presentati dai vari deputati a questi due articoli sostitutivi proposti dal Governo.

Tralascio l'emendamento Lajolo in quanto il proponente ha fatto capire di non insistere su di esso e do lettura dell'articolo unico presentato dal deputato Borin che tende a sostituire tutti i nove articoli governativi con una unica formula che, praticamente, rappresenta la sintesi degli articoli 1 e 2 proposti dal Governo.

« Sostituire gli articoli da 1 a 9 con il seguente: »

« Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia, e comunque non oltre il 30 giugno 1964, continuano ad applicarsi ad eccezione dell'articolo 29, le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modificazioni ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097 e 22 dicembre 1960, n. 1565, salvo quanto concerne la percentuale del contributo statale ai film nazionali di lunghezza superiore ai 2000 metri ammessi alla programmazione obbligatoria — compresi i film a disegni animati — che siano stati presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo la entrata in vigore della presente legge, che viene ridotta al 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione al pubblico fino al 31 dicembre 1963; al 14 per cento per quelli presentati dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1964 ».

A questo articolo unico del deputato Borin i deputati Veronesi e Gagliardi hanno presentato la seguente modifica:

« Sostituire le parole: non oltre il 30 giugno 1964, con le altre: non oltre il 31 dicembre 1963 ».

Segue, poi, l'emendamento a firma dei deputati Mattarelli Gino e Paolicchi che comprende l'istituto del *plafond* e quello della percentuale dei contributi:

« Sostituire l'articolo 2 con il seguente: »

« A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che sia stato presentato per il nulla

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

osta di proiezione in pubblico dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso un contributo in misura percentuale all'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di 5 anni, dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società Italiana Autori ed Editori, fino al limite massimo di lire 600 milioni.

Il contributo di cui al precedente comma è pari ad una percentuale del:

a) 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1963;

b) 14 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1964 ».

Infine, abbiamo due emendamenti identici, uno a firma del deputato Di Giannantonio:

« Sostituire il secondo comma dell'articolo 2 con il seguente: « Il contributo di cui al precedente comma è pari ad una percentuale del 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 1964 ».

L'altro a firma dei deputati Lajolo, Viviani Luciana e Vestri:

« Sostituire il secondo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« Il contributo di cui al precedente comma è pari ad una percentuale del 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 1964 ».

Di fronte a questo complesso di articoli, di emendamenti e di emendamenti agli emendamenti, ritengo che convenga procedere per gradi.

Dato che dalla discussione è apparso unanime l'orientamento di prorogare l'attuale legge sulla cinematografia sino al 30 giugno 1964, ritengo che si possa porre in votazione il primo degli articoli proposti dal Governo con la esclusione delle ultime parole: « in quanto non incompatibili con la presente legge ».

La formulazione di questo articolo è integralmente riportata nella prima parte dell'articolo unico proposto dal deputato Borin.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ho già avuto l'occasione di precisare quale sia la situazione al momento attuale:

noi disponiamo della copertura del 15 per cento sino al 30 giugno 1964. Non di meno mi richiamo al mio precedente intervento per ribattere che la posizione del Governo non è mutata, anche se non si oppone a mantenere i contributi sino al giugno 1964 nel limite del 15 per cento.

PRESIDENTE. Superato questo primo scoglio, con la non opposizione del Governo abbiamo, ora, l'altra importante questione del *plafond*. Su questo punto mi richiamo all'emendamento, firmato dai deputati Mattarelli Gino e Paolicchi, di cui ho già dato lettura. Ma per completare il quadro del *plafond* do lettura anche di un emendamento proposto dal deputato Veronesi.

« Alla fine dell'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

« Il contributo di cui ai commi precedenti sarà commisurato all'introito lordo, finché questo non oltrepassi i 500 milioni di lire ».

Subordinatamente: « finché questo non oltrepassi i 600 milioni di lire ».

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Durante la nostra discussione abbiamo riscontrato l'unanime desiderio della Commissione di affrontare alcuni argomenti per prefigurare la nuova legge generale sulla cinematografia. Tutti i componenti della Commissione hanno manifestato il desiderio, sia pure con sfumature diverse, di operare alcune innovazioni di fondo che, per altro, pare non si possano esaminare con la necessaria ampiezza data la carenza di tempo, volgendo il nostro mandato al termine.

Il ministro Folchi ci ha fatto capire di non avere sufficienti elementi per esprimere, ora, un parere definitivo in proposito. Non sarò, pertanto, talmente velleitario da insistere su posizioni che richiedano un approfondito esame, mancandoci il tempo necessario; ma, mi si consenta di dire, che su tali questioni il discorso non deve essere considerato completamente chiuso. Il lavoro sin qui svolto, gli approfondimenti fatti, meritano di essere portati a conclusione: non ci arriveremo oggi perché ragioni di tempo ce lo vietano, ma ci arriveremo in seguito.

La mia conclusione è questa: se oggi siamo costretti a rinunciare alle innovazioni che abbiamo proposto durante la discussione, ritengo che, purtuttavia, ne debba restare traccia di questa nostra volontà o sotto forma di ordine del giorno, o sotto forma di dichiarazioni inserite a verbale, in modo che i nostri successori trovino già un orientamento...

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

PRESIDENTE. Ci auguriamo di essere successori a noi stessi!...

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Non voglio prefigurare la nuova Camera! Quel che mi importa affermare è che noi dobbiamo continuare la nostra battaglia, senza lasciarci suggestionare da iniziative di particolari ambienti o settori che non ci devono indurre a dimenticare gli interessi generali del paese. La mia amarezza nel constatare questa impossibilità di varare provvedimenti per modificare, per innovare in questo settore trova un conforto nella possibilità di fissare le varie posizioni in ordini del giorno.

Desidero dire ancora una cosa sull'emendamento dei deputati Gagliardi e Veronesi che propongono la riduzione della proroga al 31 dicembre 1963. Su questo non sono d'accordo, perché in tal modo veramente si creerebbe un nuovo alibi per fare assolutamente niente. Anche qui ci troviamo a dibatterci in tempi ristretti.

Debbo ancora dire che se ci attestiamo sulla posizione che è stata espressa dal ministro, mi pare sia opportuno limitarci ad una proroga pura e semplice, con una norma relativa alla percentuale dei contributi. Per il resto ritengo che il lavoro che abbiamo portato avanti debba formare oggetto delle discussioni della prossima Camera; sarà un punto di partenza per arrivare ad una riforma sostanziale della legge sulla cinematografia.

Voglio sperare che le discussioni che sono state fatte in queste ultimissime sedute abbiano convinto tutti che, per la serietà del Parlamento, non è possibile continuare a procrastinare delle riforme che sono fondamentali, specie quando si tratta di settori dell'importanza e della delicatezza di quello cinematografico.

PAOLICCHI. Dichiaro che non voto la proroga, né al 30 giugno 1964, né al 31 dicembre 1963. D'altra parte non mi pare che ci sia una gran differenza fra le due date. Sono contrario alla proroga perché si è vissuti, in questo campo della cinematografia, attraverso troppe proroghe che da un anno all'altro hanno lasciato le cose inmodificate, secondo le convenienze di determinate categorie cinematografiche.

Avevamo avviato un discorso che avrebbe dovuto servire da introduzione all'orientamento generale della Commissione e sul quale era stato già raggiunto in linea di massima un accordo tra i gruppi. Ora, da più parti, si sostiene che per la ristrettezza del tempo a disposizione ogni cosa deve essere rinviata.

Premesso che sono sensibile alle ragioni del tempo a disposizione, anche se penso che, per particolari motivi, siano state acutizzate, devo dire che non posso approvare la proroga: se non posso evitarla la subisco.

Per quanto attiene agli emendamenti presentati ed alle cose che sono state dette dai rappresentanti dei vari Gruppi parlamentari, ribadisco il mio punto di vista: confermo la proposta del *plafond*, accetto la sua graduazione suggerita dal Relatore Mattarelli Gino, propongo un'utilizzazione del risparmio che lo Stato conseguirebbe dal *plafond*, diverso da quello indicato all'inizio.

Non sono chiuso alle osservazioni critiche, e la mia tenacia non è testardaggine. Accolgo le osservazioni che mi convincono particolarmente per quanto si riferisce alla destinazione del risparmio che deriverebbe allo Stato. Nell'emendamento aggiuntivo all'articolo 2, che oltre alla mia firma reca quella dell'onorevole Mattarelli Gino, infatti, si dice che l'ammontare delle somme non devolute in conseguenza del limite fissato dal *plafond*, verrà destinato ad apposito fondo speciale della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro per la concessione di mutui al tasso di interesse del 3 per cento, in favore della produzione di film il cui costo globale non sia superiore a lire 200 milioni e, comunque, in misura non superiore al 70 per cento del costo del film stesso.

È stato osservato che è difficile individuare per questa via il cinema indipendente, che si vuol favorire. È stato detto che questo credito di favore va per questa via, anche e soprattutto, alla grande produzione, purché presenti preventivi di spesa non superiore a 200 milioni. È vero. È stato detto che per questa via si corre il rischio di favorire la produzione di film scadenti. Non è senz'altro così. Ma posso ammetterlo, in via d'ipotesi.

Per evitare questo rischio ho già proposto che la destinazione del risparmio che deriva dal *plafond* possa essere quella dell'aumento dei premi di qualità, rivedendo le commissioni che assegnano i premi. Così il rischio della decadenza di qualità sarebbe evitato.

Propongo ora un'altra possibile destinazione: si crei, col risparmio del *plafond*, un fondo di credito speciale a cooperative di autori e tecnici. Così sarà evitato il rischio che possano godere del credito di favore i grandi produttori.

Ora si vedrà cosa hanno da obiettare i critici del *plafond* che non siano semplicemente dei portavoce dell'A.N.I.C.A.

Vorrei, se possibile, a questo proposito conoscere il punto di vista dei rappresentanti dei vari gruppi politici. Ignoro se il tempo ci consentirà un esame approfondito di questo particolare aspetto del problema. Aggiungo che il fondo speciale da me previsto per il credito cinematografico potrebbe essere notevolmente accresciuto abolendo i contributi per i cine-attualità, in modo che il relativo stanziamento verrebbe ad essere piuttosto notevole.

Gli umori, i rumori, le polemiche vivaci e strepitose di certi settori della cinematografia e di certi partiti politici, circa le disastrose conseguenze che sarebbero derivate al cinema italiano dall'applicazione del *plafond*, non mi hanno commosso. Sono convinto che non sarebbe stato un elemento di accentuazione della presente crisi della cinematografia, così come si è detto da certe parti politiche e da certe associazioni interessate; io sono convinto, invece, che sarebbe stato un positivo elemento anticrisi, se di crisi si deve parlare trattando del cinema italiano. Infatti il *plafond* — salvo a stabilirne il livello — che si voleva introdurre nel meccanismo della produzione cinematografica per arrestare con piccole conseguenze di ordine economico e finanziario ma con notevoli conseguenze di ordine psicologico il costante aumento dei costi era un mezzo valido per fronteggiare la situazione critica della cinematografia.

Visto che l'A.N.I.C.A. oggi vince la sua battaglia attraverso la proroga che la nostra Commissione ha deciso di approvare, non mi posso associare a questa vittoria della A.N.I.C.A. che ha trascinato con sé, come del resto in molte altre occasioni in questi anni passati, numerose associazioni e forze associative o forze politiche.

Visto che l'A.N.I.C.A. vince questa sua battaglia ottenendo la nuova proroga, io non ho da fare altro che esternare il mio dispiacimento. Anzitutto mi dolgo del fatto che certe parti politiche non abbiano dimostrato di essere sensibili alle ragioni che stanno alla base della proposta del *plafond*. Mi dolgo del fatto che certe altre parti politiche abbiano dimostrato sensibilità, in un primo momento, per l'idea del *plafond* e, poi, davanti alle manifestazioni di terrore che si è cercato di suscitare particolarmente qui a Roma da certa stampa, hanno ritirato la loro adesione a questo emendamento. Mi dolgo per il fatto che oggi siamo nella condizione di dover rinunciare — la Commissione, non il mio gruppo — alla possibilità di introdurre modificazioni nella legge; mi dolgo che si debba arrivare

alla presa in considerazione di questa possibilità semplicemente in sede di ordini del giorno, il cui valore è ben noto.

Con questi apprezzamenti per il comportamento di ognuno, severi ma non cattivi, chiudo la mia dichiarazione.

BORIN. Fra queste dichiarazioni, vi sono dichiarazioni di una gravità eccezionale. È stato detto che la proroga non ha lo scopo di tutelare il bene pubblico della cinematografia italiana, ma esclusivamente quello di tutelare gli interessi dei produttori...

PRESIDENTE. È un'affermazione di natura politica che non la riguarda...

BORIN. Ma io sono il presentatore dello emendamento per la proroga...

PAOLICCHI. Vorrei sapere: perché si arriva a legiferare sul cinematografo solo agli sgoccioli?

PRESIDENTE. La dichiarazione del deputato Paolicchi ha contenuto politico! Non riguarda lei, onorevole Borin!

LAJOLO. Alla soluzione cui si è giunti noi, del gruppo comunista, non possiamo dare la nostra adesione e dichiararci sodisfatti. Innanzi tutto perché la decisione che oggi si è presa circa la questione della proroga, conferma che i vari governi, per quanto riguarda la cinematografia, non hanno bene operato, compreso il Governo ultimo di centro-sinistra.

Non c'è dubbio che, come gruppo, abbiamo le carte in regola. Abbiamo presentato proposte di legge profondamente innovative, volte a: 1°) impedire il predominio del cinema americano che invade il nostro paese; 2°) impedire che i grossi produttori potessero diventare monopolisti della produzione...

PAOLICCHI. Abbiamo perduto una settimana di tempo, anche per colpa del gruppo comunista.

LAJOLO. Questa sua dichiarazione non mi riguarda e la colloco nel ridicolo.

Sottolineo, ancora una volta, che proprio alla vigilia delle discussioni sulla incidenza fra Mercato comune e cinematografo, noi abbiamo chiesto di discutere un provvedimento che tutelasse la cinematografia nazionale e, nello stesso tempo, tenesse conto delle richieste del Mercato comune.

A questa nostra iniziativa, avanzata in questa Commissione ed in Assemblea, si è risposto sempre con proroghe perché il Governo non ha mai voluto discutere le proposte di iniziativa parlamentare. Queste proposte di legge stanno qui a testimoniare con la loro data di presentazione e nella sostanza delle loro norme le nostre posizioni.

: In questa situazione, ciò che ci ha portato a sostenere tesi contrarie a determinate proposte di altri colleghi, è stata la situazione in cui si trova la cinematografia italiana, il rapporto fra la cinematografia nazionale e quella europea ed internazionale, cose che sono ben note e visibili a tutti.

Nei nostri interventi ci siamo sempre battuti perché la nostra produzione fosse diretta verso film di qualità. Su questo ci siamo impegnati sempre, non soltanto in rapporto ai tentativi di censura che erano volti a frenare alcuni film di tipo sociale e politico, ma anche in tutte le altre occasioni. Abbiamo conosciuto, e siamo stati i primi a denunciarli, gli scandali che sono avvenuti in questo periodo fra i produttori, appoggiati o meno all'A.N.I.C.A.; abbiamo levato la nostra voce sulla scandalo delle sale cinematografiche, per la difesa del cinema, per l'abbassamento dei costi; siamo stati presenti e pronti a chiedere chiarimenti in ogni circostanza, in ogni manifestazione. Abbiamo voluto colpire, e da sempre, ogni tentativo di sopruso nel mondo cinematografico da parte dei grossi produttori, colpire coloro che avrebbero voluto che tutto si svolgesse in un circuito chiuso; abbiamo, perciò, sollecitato un provvedimento completo sotto ogni aspetto, tale da mettere a nudo tutti i difetti per correggerli tempestivamente: e quando proponemmo questa nostra iniziativa c'era tutto il tempo disponibile per discutere. Per quanto riguarda le proposte fatte dai colleghi, debbo rilevare che il Governo non ha sostenuto la famosa questione del *plafond* che avrebbe rappresentato un primo tentativo di moralizzazione.

Noi non possiamo certamente essere considerati i sostenitori del presente governo; non ne facciamo parte, ma riconosciamo che il provvedimento in esame, sotto taluni aspetti, può essere ritenuto soddisfacente, tenuto conto che sono state interpellate le categorie interessate e che i risultati sono stati non demagogici ma costruttivi. Crediamo, però, che sia giusto e doveroso preoccuparci dell'aumento dei costi di produzione e che questo aspetto del problema venga a costituire uno dei motivi di fondo del nuovo provvedimento, ragion per cui avevamo proposto che fossero aboliti tutti i contributi statali alla produzione, dando, in tal modo, piena libertà al cinema italiano.

Riteniamo, però, che il migliore sistema per modificare la attuale situazione non consista tanto nell'istituto del *plafond* quanto nel potenziamento degli Enti cinematografici di Stato. Abbiamo chiesto e sollecitato che fos-

sero aboliti tutti i ristorni e se verrà costituita una cooperativa di autori ed attori le cose, ne sono certo, potranno enormemente migliorare. Abbiamo proposto, anche, di abolire i cinegiornali; abbiamo accettato la proposta di discutere sulla nuova regolamentazione dei cortometraggi e, su questi punti, in contrasto con l'A.N.I.C.A. ed i produttori. Non comprendo, pertanto, perché l'onorevole Paolicchi chiami in causa l'A.N.I.C.A. come unico elemento determinante del nostro cinema. Ma ci sono anche i sindacati e tutte le altre organizzazioni che pure hanno un loro peso nell'attività del mondo cinematografico e mi sembra ridicolo non volerne tenere conto. Respingo nella maniera più decisa quanto asserito dal deputato Paolicchi che il nostro voto oggi sia un voto in favore dell'A.N.I.C.A., perché questo fatto sarebbe un'offesa che non si può assolutamente tollerare, in quanto recata al Parlamento. Possiamo, tra noi, fare tutte le polemiche possibili ma, quando si arriva alla sostanza delle cose, bisogna essere chiari e precisi. Per aiutare la cinematografia nazionale, per difendere quelle categorie che alla vita di questo cinema hanno dato il contributo maggiore, dobbiamo sostenere e sosteniamo che il merito maggiore non è dei produttori ma di coloro che nel cinema hanno portato la loro cultura, il loro ingegno, il loro estro, l'intelligenza e la capacità. Siamo coerenti con la nostra politica, che si basa sul sacrificio e sull'apporto dei lavoratori. In questo senso sono costretto a dichiarare che il nostro gruppo non accetta una nuova proroga delle norme in vigore; ci asterremo, pertanto, dalla votazione a scrutinio segreto e presenteremo degli ordini del giorno nei quali sottolineeremo ulteriormente la nostra posizione. Li preannuncio sin da ora: abolizione di tutti i contributi e liberalizzazione della cinematografia; potenziamento degli enti cinematografici di Stato, unico modo, a nostro avviso, per una deflessione dei costi di produzione; limitazione del contributo ai cinegiornali.

CALABRÒ. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che la posizione del gruppo del movimento sociale italiano in merito alle nuove norme che debbono regolare la cinematografia italiana, sono state già espresse nella proposta di legge, di cui sono il primo firmatario, che da oltre due anni, se non più, si trova all'esame di questa Commissione.

Sin da allora avevo richiamato l'attenzione del Parlamento sulla necessità di adeguare la nostra legislazione per la cinematografia ai principi elaborati in sede di Mercato comune sottolineando la necessità di addivenire ad

una progressiva liberalizzazione del settore attraverso una riduzione progressiva, annuale, della percentuale dei contributi che lo Stato eroga alla produzione cinematografica.

Inoltre, avevo chiaramente espresso il parere sulla opportunità di abolire i premi di qualità alla produzione proprio per evitare che il Ministero, organo squisitamente amministrativo, si erigesse a giudice delle qualità e dei valori artistici dei singoli film, mantenendo, con questo sistema, una sia pur larvata, ma sempre efficace ed efficiente forma di censura sulla produzione stessa. Affermo che questo pericolo diventa oggi ancora più evidente perché se si dovessero approvare le nuove norme proposte dal Governo l'ammontare dei premi ascenderebbe a importi rilevantissimi in quanto si tratterebbe di premi di 40 milioni di lire.

Durante questa discussione si è molto parlato di aiuti alla piccola produzione ma insisto nel dire che in Italia, oggi, non esiste né piccola né media produzione, se non soltanto in apparenza, in quanto piccoli e medi produttori sono inevitabilmente collegati e, passati l'espressione, manovrati da quei tre o quattro grossi produttori che fanno il bello ed il brutto tempo in questo settore. A ciò si aggiunge la forma dell'ostracismo che il monopolio del circuito delle sale esercita nei confronti di quei pochi, liberi produttori, che cercano di non sottostare all'oligopolio che domina questo campo.

Non desidero dilungarmi ulteriormente con questo mio intervento in quanto gli onorevoli colleghi possono bene rilevare il punto di vista del gruppo politico cui appartengo su tutti i vari problemi ed istituti che interessano la cinematografia italiana solo che vogliono, per un momento, soffermare la loro attenzione sulle norme contenute nella proposta di legge, che ho avuto l'onore di presentare e che ritengo tuttora valida nel suo concetto ispiratore come nella applicazione di tutte le sue norme.

PRESIDENTE. Ritorniamo ai nostri articoli ed ai nostri emendamenti. Abbiamo visto che il Governo ha inteso sostituire l'articolo 1 del disegno di legge n. 4215 con gli articoli 1 e 2 dei suoi emendamenti che sono stati ripresi dal deputato Borin ed unificati in un articolo unico che diventa pregiudiziale all'esame di tutti gli altri emendamenti governativi.

Dalla discussione sin qui svolta è apparso chiaro che questo provvedimento, che noi ci accingiamo a varare, deve essere praticamente articolato su due punti: proroga e riduzione dei contributi.

Sulla proroga della vigente legislazione per la cinematografia tanto il Governo quanto il deputato Borin concordano sul punto che le norme in vigore debbano restare in vita sino al 30 giugno 1964 ed anche i deputati Di Gianantonio, da un lato, e Lajolo, Viviani Luciana, Vestri, nei loro rispettivi emendamenti, concordano su questa data.

L'unica voce dissenziente di fronte a questa unanimità è quella dei deputati Veronesi e Gagliardi che hanno presentato un emendamento con il quale si tende a limitare la proroga al 31 dicembre 1963.

Per quanto concerne la degressività dei contributi le posizioni sono le seguenti: da un lato il Governo propone la riduzione al 15 per cento del contributo per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico sino al 31 dicembre 1962; il 14 per cento per tutti i film presentati nel 1963 ed il 13 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione dal 1° gennaio al 30 giugno 1964.

I deputati Borin, Mattarelli Gino, Paolicchi, con i loro rispettivi emendamenti propongono invece: riduzione al 15 per cento dei contributi sino al 31 dicembre 1963 ed al 14 per cento dal 1° gennaio al 30 giugno 1964.

Infine, terza ed ultima posizione, come appare dagli emendamenti dei deputati Di Gianantonio, e Lajolo, Viviani Luciana, Vestri unica riduzione dei contributi al 15 per cento sino al 30 giugno 1964.

È opportuno soffermarsi, per ora, su questi due elementi fondamentali: proroga e riduzione di contributi.

Quale è il parere del Governo e del Relatore sull'emendamento proposto dal deputato Veronesi che tende a limitare la proroga al 31 dicembre 1963?

MATTARELLI GINO, Relatore. Come ho già detto sono contrario a questo termine troppo ravvicinato perché entro quella data non sarà possibile predisporre la nuova legge sulla cinematografia.

FOLCHI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Il Governo sostiene la proroga al 30 giugno 1964.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal deputato Veronesi:

« *Sostituire le parole:* non oltre il 30 giugno 1964, *con le altre:* non oltre il 31 dicembre 1963 ».

(Non è approvato).

Da ora lettura del primo degli emendamenti del Governo sino al punto in cui corrisponde perfettamente anche nella formula-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

zione alla prima parte dell'articolo 1 proposto dal deputato Borin:

« Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia, e comunque non oltre il 30 giugno 1964, continuano ad applicarsi, ad eccezione dell'articolo 29, le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097 e 22 dicembre 1960, n. 1565 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alla questione della riduzione dei contributi.

Il Governo ha proposto nell'articolo 2 dei suoi emendamenti quanto segue:

« A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un contributo in misura percentuale all'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato, per un periodo di cinque anni, dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Il contributo di cui al precedente comma è pari ad una percentuale del:

a) 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 31 dicembre 1962;

b) 14 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963;

c) 13 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1964 ».

Questa è la prima posizione. La seconda posizione è compresa nella seconda parte dell'articolo unico, proposto dal deputato Borin. Ne do lettura:

« ... salvo quanto concerne la percentuale del contributo statale ai film nazionali di lunghezza superiore ai 2000 metri ammessi alla programmazione obbligatoria — compresi i film a disegni animati — che siano stati presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo l'entrata in vigore della presente legge che viene ridotta al 15 per cento per i

film presentati per il nulla osta di proiezione al pubblico fino al 31 dicembre 1963; al 14 per cento per quelli presentati dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1964 ».

Analogo è la posizione dei deputati Matarelli Gino-Paolicchi. Come si vedrà nel loro emendamento è compresa anche la questione del *plafond* ma, per ora, trascuriamo questo problema e cerchiamo di risolvere il punto relativo alla degressività dei contributi. Il testo dell'emendamento è il seguente:

« Sostituire l'articolo 2 con il seguente: »

« A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso un contributo in misura percentuale all'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di 5 anni, dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori, fino al limite massimo di lire 600 milioni.

Il contributo di cui al precedente comma è pari ad una percentuale del:

a) 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1963;

b) 14 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1964 ».

Infine abbiamo due emendamenti, identici anche nella forma proposti l'uno dal deputato Di Giannantonio e l'altro dai deputati Lajolo-Viviani Luciana-Vestri.

Se gli onorevoli proponenti non hanno nulla in contrario sarei del parere di riunire le loro firme sotto un solo emendamento.

DI GIANNANTONIO. Sono d'accordo.

LAJOLO. Per me va perfettamente bene!

PRESIDENTE. Ringrazio gli onorevoli deputati e do lettura dell'emendamento:

« Sostituire il secondo comma dell'articolo 2 con il seguente: »

« Il contributo di cui al precedente comma è pari ad una percentuale del 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dalla data di entrata in vigore della presente legge al 30 giugno 1964 ».

Gradirei conoscere il parere del Governo su questi emendamenti.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Gli onorevoli colleghi, già dai miei precedenti interventi, conoscono bene la posizione del Governo soprattutto per quanto concerne l'allineamento che deve essere preso con i principi di Bruxelles. Loro tutti si renderanno perfettamente conto della mia personale posizione dato che dovrò sostenere, di fronte al M.E.C., le decisioni di questa Commissione.

Da quanto è emerso durante il dibattito ho tratto la sensazione che la Commissione sia orientata ad approvare una riduzione unica dei contributi sino al 30 giugno 1964 piuttosto che una degressività a scalare. Se questo è l'orientamento di massima io chiederei, senza particolarmente insistere, che la riduzione dei contributi sia pari al 14,50 per cento sino al 30 giugno 1964. Penso che se la Commissione approvasse questa percentuale la mia posizione, davanti agli organi del Mercato comune, sarebbe più facilmente sostenibile. Infatti, non dando più, da un lato, i premi di qualità ai lungometraggi la mia battaglia a Bruxelles diverrebbe più agevole anche per quanto concerne la degressività dei contributi qualora fossero ridotti al 14,50 per cento. In ogni modo non faccio di questa mia posizione una questione pregiudiziale.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Comprendo la situazione del Ministro Folchi e gliene do atto ma, il mezzo punto in meno proposto dal Ministro penso non sposti molto le cose e, quindi, io stesso mi attesterei sull'emendamento Di Giannantonio-Lajolo-Viviani Luciana-Vestri, per una riduzione unica al 15 per cento dei contributi sino al 30 giugno 1964.

PRESIDENTE. Onorevole Borin, è lei d'accordo con quanto prospettato dal deputato Mattarelli Gino?

BORIN. Sì, signor Presidente.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo di fronte a questa situazione di unanimità si rimette alla Commissione, indipendentemente dalla mia posizione personale e dal mio convincimento anche perché mi rendo conto della urgenza insita nell'approvazione di questa legge.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo su di un particolare. Qualora noi approvassimo, come ritengo, la riduzione dei contributi al 15 per cento, da quale momento entrerebbe in vigore questa nuova aliquota?

BORIN. Dalla data di entrata in vigore della legge!

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Onorevole Borin, questo è il punto da meditare in quanto per le norme attualmente in vigore il contributo del 16 per cento arriva sino al 31 marzo del 1963, data di scadenza delle norme in atto. Io mi domando se questo contributo, ridotto al 15 per cento, debba decorrere dal 1° aprile 1963 oppure dall'entrata in vigore di questo provvedimento che, probabilmente, sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* fra qualche settimana.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. La questione, giustamente posta dal deputato Mattarelli Gino, non ha molto rilievo per il Ministero. Se noi non introduciamo nelle norme, che stiamo elaborando, alcuna precisazione il contributo del 15 per cento va in vigore con la pubblicazione della legge. Se, invece, si desidera farlo decorrere dalla data del 1° aprile io mi rimetto alla Commissione.

DI GIANNANTONIO. Sono d'accordo sulla decorrenza dal 1° aprile 1963.

BORIN. Dal 1° aprile 1963.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione della seconda parte dell'articolo 1 che deve essere attentamente formulato nella sintesi dei vari emendamenti proposti, desidero sottoporre alla Commissione la opportunità di approvare il principio informatore di questa norma che stiamo rielaborando. Se non vi sono osservazioni ritengo possa restare stabilito che il contributo del 15 per cento deve decorrere dal 1° aprile 1963 al 30 giugno 1964.

(Così rimane stabilito).

La formulazione della seconda parte dell'articolo 1 potrebbe, pertanto, essere la seguente: « salvo quanto concerne la percentuale del contributo statale ai film nazionali in lunghezza superiore ai 2000 metri ammessi alla programmazione obbligatoria — compresi i film a disegni animati — che viene ridotta al 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° aprile 1963 al 30 giugno 1964 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto l'articolo 1 resta, così, definitivamente formulato:

« Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 30 giugno 1964, continuano ad applicarsi — ad eccezione dell'articolo 29 — le disposizioni

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modificazioni ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097 e 22 dicembre 1960, n. 1565, salvo quanto concerne la percentuale del contributo statale ai film nazionali di lunghezza superiore ai 2.000 metri ammessi alla programmazione obbligatoria — compresi i film a disegni animati — che viene ridotta al 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° aprile 1963 al 30 giugno 1964 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Chiedo all'onorevole Mattarelli Gino se insiste sulla parte del suo emendamento relativo al *plafond*.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il deputato Veronesi aveva presentato il seguente emendamento all'articolo 2 degli emendamenti presentati dal Governo che si riferiva, anch'esso, al *plafond*:

« Alla fine dell'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

« Il contributo di cui ai commi precedenti sarà commisurato all'introito lordo, finché questo non oltrepassi i 500 milioni di lire ».

Subordinatamente: finché questo non oltrepassi i 600 milioni di lire ».

Lei insiste onorevole Veronesi?

VERONESI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. I deputati Mattarelli Gino e Paolicchi avevano presentato il seguente emendamento aggiuntivo. Ne do lettura:

« Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

« L'ammontare delle somme non devolute in conseguenza del limite fissato nel precedente articolo, verrà destinato ad apposito fondo speciale fissato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del lavoro per la concessione di mutui al tasso di interesse del 3 per cento in favore della produzione di film il cui costo globale non sia superiore a lire 200 milioni e, comunque, in misura non superiore al 70 per cento del costo del film stesso.

La contabilità del fondo è tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Per tutto quanto attiene alla gestione del fondo il Consiglio di Amministrazione della Sezione autonoma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, è integrato da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Si applicato, in quanto compatibili le disposizioni di cui al regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504, e successive modificazioni ».

Questo emendamento è consequenziale all'istituto del *plafond*, che è stato abbandonato, per cui è da considerarsi precluso.

Chiedo, invece, ai deputati Paolicchi, Ferri, Greppi e Landi, se insistano sul seguente articolo aggiuntivo proposto:

« Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

« L'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è modificato come segue:

che il soggetto sia di autore italiano o sia stato adattato o ridotto per lo schermo da autore o autori italiani;

che gli sceneggiatori o il regista siano italiani ».

PAOLICCHI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo aveva presentato il seguente articolo 3 dei suoi emendamenti:

« Gli articoli 13 e 14 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono così modificati:

« Potranno essere dichiarati "adatti per la gioventù" i film nazionali di lunghezza superiore ai 2000 metri a contenuto morale, culturale e ricreativo adeguato alla mentalità dei minori degli anni 18 e particolarmente rispondenti alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale.

All' esercente di sale cinematografiche che proietta soltanto un film nazionale lungometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria e dichiarato "adatto per la gioventù", oltre al cortometraggio anch'esso a contenuto morale, culturale e ricreativo, è concesso un abbuono del 40 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. L'abbuono è corrisposto all' esercente all'atto del versamento alla S.I.A.E. dei diritti erariali introitati per la proiezione del film.

La dichiarazione di film "adatto per la gioventù" è rilasciata, su richiesta degli interessati effettuata prima o contemporaneamente alla domanda di revisione, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione di revisione cinematografica di primo grado, e dovrà risultare dal nulla osta di proiezione in pubblico del film rilasciato dallo stesso Ministro ».

L'onorevole Ministro mi comunica che il Governo non intende insistere. Conseguentemente viene a cadere l'emendamento sostitu-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

tivo proposto dai deputati Mattarelli, Gino-Paolicchi, che è del seguente tenore:

« È istituito un fondo annuo di lire 250 milioni da ripartirsi in 5 premi di 50 milioni ciascuno destinati ai miglior film prodotti per la gioventù.

Possono concorrere ai premi, film nazionali di lunghezza non inferiore a 1.200 metri il cui contenuto morale, culturale e ricreativo sia adeguato alla mentalità dei minori di anni 14, e particolarmente rispondente alle esigenze della loro vita individuale e sociale.

I premi possono essere assegnati entro il 31 ottobre di ogni anno, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita una apposita commissione composta da:

a) un docente universitario di pedagogia, presidente, nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

b) un docente di psicologia nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

c) un docente universitario di sociologia, nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

d) un autore cinematografico nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo su designazione dell'Associazione professionale di categoria;

e) un critico cinematografico nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo su designazione del Sindacato giornalisti cinematografici.

Un funzionario della Direzione Generale dello spettacolo di grado non inferiore a Consigliere di secondo classe esercita le funzioni di Segretario.

I premi non assegnati vengono devoluti al fondo di cui all'articolo 8 della presente legge.

All'esercente che proietta un film prodotto per la gioventù e premiato dal Ministro del turismo e dello spettacolo è concesso l'abbuono del 90 per cento dei diritti erariali in-troitati a norma di legge».

Inoltre, viene a cadere anche l'altro emendamento proposto dai deputati Lajolo e Viviani Luciana, che è così formulato:

« Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« È istituito un fondo annuo di lire 125 milioni da ripartirsi in cinque premi da lire 25 milioni ciascuno destinati ai film prodotti per la gioventù e come tali ufficialmente dichiarati dalla ditta produttrice.

Possono concorrere ai premi film nazionali di lunghezza non inferiore ai 1.200 metri e non superiore ai 2.000 metri, il cui contenuto didattico sia adeguato e idoneo alla

mentalità dei minori di 14 anni e particolarmente rispondente alle esigenze della loro formazione individuale e sociale:

I premi possono essere assegnati entro il 31 ottobre di ogni anno dal Ministro del turismo e dello spettacolo su richiesta delle ditte produttrici e su motivata proposta di una apposita Commissione composta da:

a) un docente universitario di pedagogia (presidente), nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo su designazione elettiva della Consulta Pedagogica;

b) due docenti universitari di psicologia nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo su designazione elettiva degli Istituti universitari di psicologia;

c) un autore cinematografico nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo su designazione elettiva dell'Associazione Nazionale autori cinematografici;

d) un critico cinematografico nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, su designazione elettiva del Sindacato giornalisti cinematografici.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo esercita la funzione di Segretario.

La somma corrispondente ai premi non assegnati è devoluta al fondo da costituirsi per il risanamento, il potenziamento e lo sviluppo di Cinecittà e degli altri Enti cinematografici statali».

Il deputato Calabrò aveva presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 897 e modificato dall'articolo 3 della legge 1907, è sostituito dal seguente:

« Si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri dell'informazione o della cronaca cinematografica ed una regolare periodicità di uscita almeno trisettimanale».

Intende mantenerlo, onorevole Calabrò?

CALABRÒ. Sebbene a malincuore, vi rinuncio, signor Presidente.

PRESIDENTE. E lei, onorevole Lajolo insiste sull'articolo aggiuntivo firmato anche dai deputati Viviani e Vestri, che è del seguente tenore?

« Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 897 e modificato dall'articolo 3 della legge 1907 è sostituito dal seguente:

« Si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri che

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri della informazione e della cronaca cinematografica e dal quale siano tassativamente esclusi servizi di carattere pubblicitario, o sequenze e immagini che possano anche indirettamente risultare pubblicitarie ».

LAJOLO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Neppure lei onorevole Barzini insiste su questo suo articolo aggiuntivo:

« Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« La norma concernente l'obbligo della periodicità di uscita settimanale, non si applica nei confronti dei film nazionali di attualità già editati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

BARZINI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. A firma dei deputati Paolicchi, Ferri, Greppi e Landi è stato presentato un articolo aggiuntivo che nell'intenzione dei proponenti doveva essere posto dopo l'articolo 9 degli emendamenti proposti dal Governo. Dato il suo contenuto, tecnicamente, esso va posto subito dopo l'articolo 3 degli emendamenti governativi. Ne do lettura e chiedo agli onorevoli proponenti se intendano mantenerlo:

« Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« La percentuale di ristorno sugli incassi lordi a favore dei cinegiornali è ridotta:

da 1,75 per cento a 1,50 per cento nel periodo dal 1° gennaio 1963-31 dicembre 1963;

da 1,50 per cento a 1,25 per cento nel periodo dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1964.

Le somme risparmiate dallo Stato per la riduzione suddetta saranno impiegate per accrescere il fondo speciale di credito alla piccola e media cinematografia, di cui all'articolo... ».

PAOLICCHI. Vi rinunciamo onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Torniamo, ora agli emendamenti proposti dal Governo.

Do lettura dell'articolo 4:

« I film nazionali lungometraggi proiettati per la prima volta in pubblico durante i periodi sottoindicati ed ammessi alla programmazione obbligatoria possono concorrere alla assegnazione dei seguenti premi di qualità, dei quali almeno la metà è riservata ai film dichiarati « adatti per la gioventù » ai sensi della presente legge ed ai film la cui visione in pubblico sia stata consentita per tutti:

a) per il periodo 1° luglio 1962-30 giugno 1963, n. 4 premi da 20 milioni; n. 4 premi da 30 milioni; n. 4 premi da 40 milioni;

b) per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964, n. 4 premi da 20 milioni; n. 4 premi da 30 milioni; n. 4 premi da 40 milioni.

I film qualificati « adatti per la gioventù » ai sensi dell'articolo precedente possono conseguire premi di qualità nel numero massimo di sei film per ogni esercizio finanziario. I premi assegnati ai film adatti per la gioventù sono maggiorati di un importo pari a lire 15 milioni rispetto alle misure indicate nel comma precedente.

Ciascun premio da 20, 30 e 40 milioni sarà così ripartito: i tre quarti al produttore ed un quarto da dividersi in parti uguali tra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista, il montatore, lo scenografo ed il direttore di fotografia.

I premi sono assegnati, dopo il 30 giugno dell'anno finanziario successivo a quello in cui è stata effettuata la prima proiezione pubblica, ai film nazionali lungometraggi ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale dalla Commissione prevista dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, integrata da un educatore particolarmente versato in problemi cinematografici della gioventù, designato dal Ministro per la pubblica istruzione e da un docente universitario di pedagogia designato dal rettore dell'Università di Roma ».

L'onorevole Ministro mi conferma che il Governo non insiste. Pertanto decadono le modifiche a questo emendamento. In primo luogo quelle proposte dai deputati Mattarelli Gino e Paolicchi. Ne do lettura:

« Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« I film nazionali lungometraggi proiettati per la prima volta in pubblico durante i periodi sottoindicati ed ammessi alla programmazione obbligatoria possono concorrere alla assegnazione annuale di 7 premi di qualità di 30 milioni ciascuno:

a) 7 per il periodo 1° luglio 1962-30 giugno 1963;

g) 7 per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964.

Ciascun premio da 30 milioni sarà così ripartito: i tre quarti al produttore e un quarto da dividersi in parti uguali fra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica originale, il regista, il montatore, lo scenografo e il direttore di fotografia.

I premi sono assegnati dopo il 30 giugno dell'anno finanziario successivo a quello in

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

cui è stata effettuata la prima proiezione in pubblico di film nazionali lungometraggi ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale dalla Commissione prevista dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097 ».

Inoltre decade il seguente emendamento proposto dal deputato Quintieri:

« All'articolo 4, secondo comma, sostituire le parole: I premi assegnati ai film.... indicate nel comma precedente, con le seguenti: I film "adatti per la gioventù" a contenuto adeguato alla mentalità dei minori degli anni 14 possono concorrere o all'assegnazione dei premi di qualità di cui al primo comma oppure alla assegnazione dei seguenti premi di qualità per ciascuno dei due esercizi finanziari su citati:

n. 2 premi da lire 20.000.00; n. 2 premi da lire 25.000.000 ».

Il Governo mi comunica di rinunciare all'articolo 5 dei suoi emendamenti. L'articolo era del seguente tenore:

« A decorrere dal 1° gennaio 1963 l'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo può essere disposta per un numero di film cortometraggi non superiore ai 220 annui di cui non più di 20 prodotti nei Paesi della Comunità economica europea ed equiparati ai film nazionali.

A tale scopo nel trimestre successivo ad ogni semestre il Ministero del turismo e dello spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria ed al contributo un numero massimo di 110 cortometraggi nazionali di cui non più di 10 prodotti nei Paesi della C.E.E. scelti tra quelli la cui domanda di revisione, ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, sia stata presentata nel semestre precedente. I 110 cortometraggi nazionali saranno scelti in base a valutazione comparativa dei requisiti tecnici, artistici e culturali. I 10 cortometraggi prodotti nei Paesi della C.E.E. saranno scelti in base a particolari requisiti risultanti da direttive notificate dalla Comunità predetta.

Alla scelta di cui al comma precedente provvede il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565.

Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 110, la differenza potrà essere portata in aumento alla quota del semestre successivo, ferma restando la cifra massima annuale di 220 ».

Conseguentemente viene a cadere l'emendamento sostitutivo di questo articolo proposto dai deputati Lajolo-De Grada-Vestri, Viviani Luciana, che è così formulato:

« Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Lo Stato riconosce l'utilità del cortometraggio quale forma autonoma di spettacolo, strumento di formazione e informazione culturale e civile. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2.000 metri.

Per favorire lo sviluppo della produzione privata del documentario l'Istituto Luce è autorizzato a curare, ogni trimestre, l'equa distribuzione nelle pubbliche sale di un massimo di 45 cortometraggi italiani di produzione privata.

La selezione viene operata da un'apposita Commissione composta da:

a) uno scrittore di chiara fama nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo (presidente) su designazione elettiva del Sindacato nazionale scrittori;

b) un docente universitario di materie scientifiche e uno di materie letterarie nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo su designazione elettiva dall'A.N.P.U.R. (Associazione nazionale professori universitari di ruolo);

c) un regista di film a lungometraggio nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo su designazione elettiva dall'A.N.A.C. (Associazione nazionale autori cinematografici);

d) due critici cinematografici nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo su designazione elettiva del Sindacato giornalisti cinematografici;

e) un critico d'arte nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo su designazione elettiva della Sezione italiana dell'Associazione internazionale dei critici d'arte (A.I.C.A.).

Un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo di grado non inferiore a consigliere di seconda classe esercita funzioni di segretario. I membri della Commissione restano in carica sei mesi e non possono essere riconfermati nei due anni successivi. I cortometraggi vengono scelti secondo una comparazione valutativa dei requisiti artistici, culturali e didattici. Il giudizio della Commissione deve essere motivato e la relativa deliberazione deve essere resa pubblica entro i trenta giorni successivi ad ogni trimestre.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

Al termine di ogni trimestre l'Istituto Luce S.p.A. curerà la proiezione in luogo aperto al pubblico di tutti i cortometraggi presi in esame dalla Commissione.

La Commissione prenderà in esame solo quei cortometraggi la cui domanda di revisione ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico sia stata presentata nel trimestre precedente.

Al produttore di ogni cortometraggio prescelto verrà corrisposto con speciale procedura dal Ministero del tesoro un compenso di lire 3.500.000 per i cortometraggi in bianco e nero e di lire 4.500.000 per i cortometraggi a colori. La Commissione ha inoltre la facoltà di attribuire ogni semestre un massimo di 20 premi di lire 4.000.000 ciascuno ai soli cortometraggi di produzione nazionale che presentino eccezionali qualità artistiche, culturali o didattiche. Un quarto dell'importo di ciascun premio è riservato al regista.

La somma corrispondente ai premi non attribuiti è devoluta al costituendo fondo per il risanamento, il potenziamento e lo sviluppo di Cinecittà e degli altri Enti cinematografici statali.

Non possono concorrere ai benefici di cui ai commi precedenti i cortometraggi prodotti dallo Stato e da Enti pubblici.

È fatto salvo e garantito il diritto del produttore di non utilizzare i cortometraggi prescelti per tutti gli altri fini che non siano la distribuzione effettuata in ottemperanza alla programmazione obbligatoria prevista dalla presente legge.

Viene fatto obbligo agli esercenti di sale cinematografiche di proiettare per almeno 180 giorni all'anno, assieme al lungometraggio, un complemento di programma costituito da uno dei cortometraggi prescelti. Le sale cinematografiche sono obbligate a mutare il programma del cortometraggio ogni qualvolta muta il programma del lungometraggio. Lo stesso cortometraggio non potrà essere programmato più di una volta nella stessa sala cinematografica.

All'esercente che proietta secondo il comma precedente, un cortometraggio prescelto è concesso un abbuono pari al 2 per cento dei diritti introitati a norma di legge.

All'esercente che proietta un programma composto da una maggioranza di cortometraggi italiani e di cortometraggi stranieri, è concesso un abbuono del 20 per cento sui diritti erariali.

L'esercente che include nei programmi un cortometraggio prescelto e non lo proietta è

punibile con l'ammenda di lire 100 mila e la chiusura della sala per cinque giorni.

L'Istituto Luce S.p.A. provvede alla distribuzione dei cortometraggi prescelti sulla base di un regolamento concordato con i rappresentanti dell'Associazione degli autori e dei produttori, ed è impegnato a trasmettere periodicamente alle due Associazioni i dati dei passaggi dei cortometraggi nelle pubbliche sale di proiezione.

Al produttore che non effettui la stampa delle copie necessarie alla distribuzione presso l'Istituto Luce S.p.A. verrà corrisposto l'importo relativo al costo di dette copie, sulla base del prezzo praticato dall'Istituto Luce stesso.

All'Istituto Luce S.p.A. è riservata inoltre la produzione e distribuzione dei cortometraggi e lungometraggi per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e degli Enti pubblici e delle Società a partecipazione statali.

I piani di produzione di tali cortometraggi e lungometraggi saranno predisposti all'inizio di ogni anno sulla base delle richieste dei vari Enti da una Commissione nominata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali, così composta:

- a) presidente dell'Istituto Luce (presidente);
- b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) due rappresentanti dell'Associazione nazionale autori cinematografici (A.N.A.C.);
- f) un rappresentante dell'Associazione cineoperatori (A.I.C.);
- g) un rappresentante dell'Associazione nazionale della stampa.

All'esercente che proietta tali cortometraggi e lungometraggi è concesso un abbuono pari al 4 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

All'Istituto Luce S.p.A. è devoluta annualmente la somma di 130 milioni per l'attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge. Si considera abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto prescritto dalla presente legge.

Ancora viene a decadere l'articolo presentato dai deputati Mattarelli Gino e Paolicchi, sostitutivo dell'articolo 5 proposto dal Go-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

verno. Do lettura di questo articolo sostitutivo:

« Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Lo Stato riconosce l'utilità del cortometraggio quale forma autonoma di spettacolo, strumento di formazione e informazione culturale e civile.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore a 250 metri e non superiore a duemila metri.

Onde favorire lo sviluppo della produzione privata del cortometraggio l'Istituto Luce S.p.A. è autorizzato a curare, ogni trimestre l'equa distribuzione nelle sale pubbliche di un massimo di 45 cortometraggi di produzione privata di cui 5 prodotti dai Paesi aderenti al M.E.C.

La selezione viene operata da una apposita Commissione composta da:

a) un esponente del mondo della cultura, nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo con funzioni di presidente;

b) un regista di film o lungometraggi nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo e scelto in una terna presentata dall'Associazione professionale;

c) un docente universitario di materie scientifiche e uno di materie letterarie scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo su proposta del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

d) tre critici cinematografici scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo fra almeno 10 nominativi proposti dal Sindacato giornalisti cinematografici.

Un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo di grado non inferiore a consigliere di seconda classe esercita funzioni di segretario.

I membri della Commissione restano in carica un anno e non possono essere riconfermati nei due anni successivi.

I cortometraggi vengono scelti secondo una comparazione valutativa dei requisiti artistici e culturali. Il giudizio della Commissione deve essere motivato e la relativa deliberazione deve essere resa pubblica entro i trenta giorni successivi ad ogni trimestre.

Al termine di ogni trimestre l'Istituto Luce S.p.A. curerà la proiezione in luogo aperto al pubblico di tutti i cortometraggi presi in esame dalla Commissione.

La Commissione prenderà in esame solo quei cortometraggi la cui domanda di revisione ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico sia stata presentata nel trimestre precedente.

Al produttore di ogni cortometraggio prescelto verrà corrisposto dall'Istituto Luce S.p.A., per conto dello Stato un compenso di lire 4 milioni per i cortometraggi in bianco e nero e di lire 4 milioni e 500 mila per i cortometraggi a colori.

La Commissione ha, inoltre, la facoltà di attribuire ogni trimestre un massimo di dieci premi da lire 4 milioni ciascuno ai soli cortometraggi di produzione nazionale che presentino eccezionali qualità artistiche e culturali. Un quarto dell'importo di ciascun premio è riservato al regista.

Non possono concorrere ai benefici di cui ai commi precedenti i cortometraggi prodotti dallo Stato e da Enti pubblici.

È fatto salvo e garantito il diritto del produttore di utilizzare i cortometraggi prescelti per tutti gli altri fini che non siano la distribuzione effettuata in ottemperanza alla programmazione obbligatoria prevista dalla presente legge.

Viene fatto obbligo agli esercenti di sale cinematografiche di proiettare per almeno 180 giorni all'anno, assieme al lungometraggio, un complemento di programma costituito da uno dei cortometraggi prescelti. Le sale cinematografiche sono obbligate a mutare il programma del cortometraggio ogni qualvolta muta il programma del lungometraggio. Lo stesso cortometraggio non potrà essere programmato più di una volta nella stessa sala cinematografica.

All'esercente che proietta secondo il comma precedente, un cortometraggio prescelto è concesso un abbuono pari al 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

All'esercente che proietti un programma composto da una maggioranza di cortometraggi italiani e di cortometraggi stranieri, è concesso un abbuono del 20 per cento sui diritti erariali.

L'esercente che include nei programmi un cortometraggio prescelto e non lo proietti è punibile con l'ammenda di lire 100 mila e la chiusura della sala per cinque giorni.

L'Istituto Luce S.p.A. provvede alla distribuzione dei cortometraggi prescelti sulla base di un regolamento concordato con i rappresentanti della Associazione degli autori e dei produttori.

Al produttore che non effettui la stampa delle copie necessarie alla distribuzione presso l'Istituto Luce S.p.A. verrà corrisposto l'importo relativo al costo di dette copie, sulla base del prezzo praticato dall'Istituto Luce stesso.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

All'Istituto Luce S.p.A. è riservata inoltre la produzione e distribuzione dei cortometraggi per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli Enti pubblici e delle Società a partecipazione statale.

All'esercente che proietti tali cortometraggi è concesso un abbuono pari al 4 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

All'Istituto Luce S.p.A. è devoluta annualmente la somma di 130 milioni per l'attuazione dei compiti ad esso attribuiti dalla presente legge. Si considera abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto prescritto dalla presente legge ».

L'onorevole Ministro mi comunica che il Governo rinuncia anche all'articolo 6 degli emendamenti proposti. L'articolo era del seguente tenore:

« Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino oltre il film lungometraggio soltanto un film cortometraggio a carattere documentario ed un film nazionale di attualità ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un abbuono pari al 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Agli esercenti di sale cinematografiche riservate alla proiezione di film a formato ridotto, aperte al pubblico dopo l'entrata in vigore della presente legge nei comuni o frazioni che risultino sprovvisti di cinema permanenti, è concessa, per un periodo di tre anni dalla data della prima proiezione pubblica, la esenzione dai tributi gravanti sui biglietti di ingresso. Tale esenzione è anche concessa qualora si verifichi la permanente trasformazione della proiezione da formato normale a proiezione in formato ridotto nelle sale cinematografiche già esistenti nei capoluoghi o nelle frazioni dei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti.

Tale trasformazione deve essere accertata dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e comunicata ai Ministeri delle finanze e del turismo e dello spettacolo ».

Conseguentemente decade anche l'emendamento proposto dai deputati Paolicchi, Ferri, Greppi, Landi, Preziosi Costantino che tendeva a sostituire il secondo comma dell'articolo 6 degli emendamenti del Governo. Do lettura di questo emendamento:

« Sostituire il secondo comma dell'articolo 6 con il seguente:

« Agli esercenti di sale cinematografiche aperte al pubblico dopo l'entrata in vigore

della presente legge nei comuni con meno di 5000 abitanti sprovvisti di cinema permanenti, è concessa, per tre anni dalla data della prima proiezione pubblica, un abbuono del 60 per cento dei tributi gravanti sui biglietti di ingresso ».

Il Governo aveva presentato il seguente articolo 7 dei suoi emendamenti:

« I premi di qualità per i film nazionali cortometraggi previsti dalla lettera b) dell'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, e dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, saranno attribuiti per il periodo 1° luglio 1962-31 dicembre 1962 con le modalità di cui alle disposizioni medesime in numero non superiore a 60.

I film dichiarati "prodotti per la gioventù" ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 luglio 1956, n. 897, potranno beneficiare, per il periodo 1° luglio 1962-31 dicembre 1962 di un premio da prelevarsi su un fondo di lire 50 milioni da assegnarsi ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Ai film dichiarati "adatti per la gioventù" in data anteriore alla presente legge continuano ad applicarsi le provvidenze previste, per tale categoria di film, dall'articolo 14 della legge 31 luglio 1956, n. 897 ».

Onorevole Ministro, il Governo intende mantenerlo?

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dato che il Governo non insiste sul proprio articolo 7 viene a cadere anche l'emendamento a firma dei deputati Mattarelli Gino e Paolicchi con il quale veniva chiesta la soppressione dell'articolo.

Passiamo ora all'articolo 8 degli emendamenti proposti dal Governo. Ne do lettura:

« È istituito un fondo di lire 600 milioni, da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultativa per la cinematografia.

a) per le iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni, in Italia e all'estero, organizzate da Enti pubblici, Comitati ed Associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per tra-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

sporto di complessi, materiale ed attrezzi inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

d) per sovvenzioni a favore di Enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;

e) per il funzionamento della Cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale di cinematografia con l'articolo 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, della Cineteca italiana e della Cinemeroteca esistente presso l'Istituto nazionale Luce.

Inoltre sono assegnati annualmente:

1°) lire 300 milioni per il funzionamento del Centro sperimentale di cinematografia, istituito con la legge 24 marzo 1942, n. 419;

2°) lire 100 milioni per sovvenzionare « La Biennale di Venezia — esposizione internazionale d'arte », istituita con il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 e successive modificazioni, ai fini della effettuazione della « Mostra internazionale d'arte cinematografica ».

Resta ferma la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958 ».

Il rappresentante del Governo mi comunica di non insistere su questo emendamento.

Conseguentemente viene a cadere il seguente emendamento proposto dal deputato Gagliardi:

« *Modificare il primo comma dell'articolo 8 comè segue:* È istituito un fondo di lire 580 milioni da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia. *ed aggiungere:*

« 3°) lire 20 milioni per la concessione di sovvenzioni alle Associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica ».

Decadono, inoltre, i due emendamenti proposti al secondo comma dell'articolo 8 dal deputato Calabrò:

« *All'articolo 8, secondo comma, sopprimere le parole:* Inoltre sono assegnati annualmente ».

« *All'articolo 8, dopo il punto 2°) del secondo comma aggiungere il seguente:*

« h) lire 50 milioni per la manifestazione internazionale d'arte cinematografico di Taormina, Premio David di Donatello ».

Il deputato Calabrò ha presentato un emendamento aggiuntivo che dovrebbe essere collocato quale nuovo articolo, dopo l'ar-

ticolo 8 degli emendamenti governativi. Il testo è il seguente:

« *Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

« I contributi previsti dall'articolo 15 della legge n. 897, modificato dall'articolo 3 della legge n. 1097 sono esenti dalla trattenuta di acconto prevista dal terzo comma dell'articolo 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 1 della legge 21 aprile 1962, n. 226 ».

« *Subordinatamente:* La trattenuta d'acconto viene applicata su un terzo dei contributi ».

Lei insiste onorevole Calabrò?

CALABRÒ. Vi rinuncio signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo relativo alla copertura della spesa di questo provvedimento. Si tratta dell'articolo 9 degli emendamenti proposti dal Governo. Ne dò lettura:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Faccio presente che, se approvato, questo articolo prenderà la numerazione di articolo 2.

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Rimane, ora, l'ultimo articolo del disegno di legge n. 4215 che è del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ».

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Signor Presidente, dato che il nuovo disegno di legge produrrà i suoi effetti a partire dal 1° aprile 1963 ritengo superflua la votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore qual è il suo parere?

MATTARELLI GINO, *Relatore.* Concordo con quanto espresso dal Ministro Folchi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge n. 4215 di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

Comunico che la votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge avrà luogo nella prossima seduta.

In questo momento sono stati presentati i seguenti ordini del giorno di cui do lettura:

« La Camera,

tenuto conto dell'esigenza di indirizzare il cinema italiano verso un costante miglioramento culturale e di ottenere una sensibile riduzione dei costi,

impegna il Governo

a risanare e potenziare tutti gli enti di Stato cinematografici, al fine di dare possibilità alla media produzione di poterli utilizzare e di voler rivedere il costo dell'alienazione del patrimonio dello Stato delle sale cinematografiche, al fine d'impedire la creazione da parte di chicchessia di un circuito chiuso ».

LAJOLO, DE GRADA, VIVIANI LUCIANA, VESTRI.

« La Camera,

tenuto conto dell'esigenza di indirizzare il cinema italiano verso l'elevamento di qualità, elevamento che si ottiene affidandosi sempre alla maggiore libertà di espressione,

impegna il Governo

al fine di poter dare al più presto una regolamentazione organica al cinema italiano a studiare e preparare un sistema di detassazione per cui possano essere aboliti tutti i ristorni da parte dello Stato ».

LAJOLO, DE GRADA, VIVIANI LUCIANA, VESTRI.

« La Camera,

tenuto conto dell'esigenza di risanare e potenziare gli enti di Stato,

impegna il Governo

a considerare la possibilità dell'abolizione di ogni aiuto ai cinegiornali, abolizione che può portare al risparmio annuale da parte dello Stato di un miliardo e 700 milioni, che potrebbero servire già da prima base per un fondo destinato, appunto, al potenziamento degli enti di Stato ».

LAJOLO, DE GRADA, VIVIANI LUCIANA, VESTRI.

« La II Commissione permanente della Camera, in sede legislativa,

invita il Governo:

a prevedere l'annullamento dei contributi di Stato alla produzione dei cinegiornali, che oggi è quasi interamente finanziata dallo Stato;

a stimolare anche attraverso il provvedimento sopraddetto, la riforma del cinegiornale oggi superata nella sua forma attuale di informazione cinematografica ».

PAOLICCHI, FERRI, GREPPI.

« La II Commissione permanente della Camera, in sede legislativa,

invita il Governo

a stimolare una produzione specializzata di film per la gioventù, nella convinzione che una produzione cinematografica per la gioventù è un elemento di spinta verso l'abolizione di ogni censura preventiva sul cinema ».

PAOLICCHI, FERRI, GREPPI.

« La II Commissione permanente della Camera, in sede legislativa,

invita il Governo

ad evitare, con una più giusta interpretazione della legge vigente per quanto riguarda la definizione di nazionalità dei film, che anche film stranieri possano godere delle provvidenze di Stato per il film nazionale attraverso la funzione della doppia regia, straniera e italiana ».

PAOLICCHI, FERRI, GREPPI.

« La II Commissione permanente della Camera, in sede legislativa,

invita il Governo

a favorire la produzione cinematografica indipendente attraverso un sistema di credito a tasso d'interesse inferiore a quello corrente sul credito cinematografico, da erogarsi a cooperative di autori e tecnici ».

PAOLICCHI, FERRI, GREPPI.

« La II Commissione permanente della Camera, in sede legislativa,

invita il Governo

a recuperare la rete di sale cinematografiche E.N.I.C.-E.C.I., già appartenenti allo Stato; o ad istituire una nuova rete di esercizio di Stato che ne sostituisca le funzioni di concorrenza nei confronti dell'esercizio privato ».

PAOLICCHI, FERRI, GREPPI.

« La II Commissione permanente della Camera, in sede legislativa,

invita il Governo

a dare un'organizzazione democratica agli enti cinematografici di Stato, attraverso una più diretta partecipazione alla loro direzione delle categorie interessate ».

PAOLICCHI, FERRI, GREPPI.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

« La II Commissione permanente della Camera, in sede legislativa,

invita il Governo

a contrastare, anche con stimoli economici, la tendenza all'elevazione dei costi sulla produzione cinematografica che viene quasi unanimemente riconosciuta come una delle cause della situazione di crisi del cinema italiano ».

PAOLICCHI, FERRI, GREPPI.

« La II Commissione permanente della Camera, in sede legislativa,

invita il Governo

ad assicurare la distribuzione e la protezione del documentario, secondo gli obblighi di legge, che oggi sono frequentemente elusi dal noleggio e dall'esercizio, per cui il documentario non viene, in realtà, conosciuto dal pubblico italiano ».

PAOLICCHI, FERRI, GREPPI.

Qual è il parere dell'onorevole Ministro su questi ordini del giorno?

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ritengo che gli onorevoli proponenti di questi ordini del giorno ed i componenti della Commissione vorranno comprendere la delicatezza della mia posizione in quanto, per un elementare dovere di correttezza democratica parlamentare, sono costretto a dichiarare di non poter assumere impegni o accogliere inviti, dato che la Costituzione prevede che, in vista delle elezioni per il rinnovamento delle Camere, ci sia sempre una crisi ministeriale. Questi ordini del giorno resteranno consacrati agli atti della Commissione e faranno parte di quel patrimonio prezioso di concetti e di temi che hanno sostanziato il nostro lavoro e che resteranno quale traccia ed indicazione ai colleghi che nella prossima legislatura riprenderanno il nostro lavoro.

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro e, se non vi sono osservazioni ritengo che così possa rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge approvati nel corso della seduta.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge:

« Utilizzazione del materiale auto-motociclistico e dei natanti dei servizi antincendi » (4391):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

COLASANTO: « Norma integrativa dell'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, relativa all'istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (4201):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Biancani, Borin, Conci' Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Ferri, Golinelli, Greppi, Guidi, Lajolo, Malfatti, Mattarelli Gino, Calabrò, Nanni, Paolicchi, Pintus, Pirastu, Preziosi Costantino, Riccio, Russo Spena, Sciolis, Simonacci, Toros, Tozzi Condivi, Veronesi, Vestri, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 14,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI